

SET INFORMATIVO



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

PROTEZIONE ALL BUSINESS

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'IMPRESA

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni all'impresa



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione All Business

Ed. 02/2026

Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni all'impresa



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e/o macchinari e/o attrezzature e arredamento e/o merci), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. il mancato godimento dei locali).

Garanzie facoltative: Fenomeno elettrico - Ricorso terzi - Rischio locativo - Terremoto - Inondazioni, alluvione e allagamenti - Merci in refrigerazione - Merci periodiche - Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta) - Danni da dispersione liquidi (in aggiunta) - Lastre (in aggiunta) - Maggiori costi - Merci e attrezzature trasportate - Incendio da cose particolari - Merci Assicurazione fluttuante (denunce mensili posticipate) - Danni indiretti a percentuale - Danni indiretti a diaria - Grandine su fragili - Pannelli solari e fotovoltaici (eventi atmosferici) - Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi i veicoli) - Veicoli all'aperto costituenti "Merci" - Autoveicoli dell'assicurato - Assicurazione con dichiarazione di valore - Leeway clause (adeguamento delle somme assicurate) - Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno.

SETTORE ELETTRONICA

- ✓ Indennizza tutti i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (anche se di proprietà di terzi) collaudate e installate presso l'ubicazione assicurata se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, contro i guasti accidentali.

Garanzie facoltative: Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, punteggiatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile - Supporti dati, software in licenza d'uso e programmi utente - Maggiori costi.

SETTORE FURTO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in occasione di furto, rapina o estorsione compiuti all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.

La copertura è estesa ai valori trasportati al di fuori dei locali in cui si svolge l'attività.

Garanzie facoltative: Merci e attrezzature trasportate - Infedeltà dei dipendenti - Reintegro automatico - Maggiori costi - Garanzia limitata a "macchinari, attrezzature ed arredamento" - Garanzia limitata alle "merci" - Valori in cassaforte - Portavalori - Merci periodiche - Furto di merci all'aperto (in aggiunta) - Guasti cagionai ai ladri (in aggiunta) - Atti vandalici (in aggiunta).

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata. E', inoltre, garantita la proprietà e la conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata.

Garanzie facoltative: Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Danni da inquinamento improvviso ed accidentale - Danni a cose in consegna, custodia e sulle quali si eseguono i lavori - Responsabilità civile postuma degli installatori (esclusi autoriparatori, autofficine, stazioni di servizio) - Responsabilità civile postuma degli autoriparatori, autofficine e annessi distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico - Danni da furto - Limitazione della garanzia alla sola proprietà del fabbricato - Danni a cose consegnate - Danni da acqua piovana o da altri eventi atmosferici - Danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrello o mezzo semoventi, ponti sollevatori, mezzi simili - Danni da cedimento e/o franamento del terreno - Danni a condutture ed impianti sotterranei.



Che cosa non è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✗ danni causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine;
- ✗ danni derivanti da:
 - perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
 - ogni interruzione di attività conseguente agli eventi sopra descritti;

SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO e GUASTI MACCHINE

- ✗ danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- ✗ danni causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ danni da circolazione di veicoli a motore, aeromobili e natanti;
- ✗ danni derivanti dalla responsabilità civile professionale;
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

SETTORE RC PRODOTTI

- ✗ danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti medesimi;
- ✗ spese di sostituzione e riparazione dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore;
- ✗ spese ed oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti.

SETTORE DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE

- ✗ difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che

SETTORE RC PRODOTTI

✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti assicurati (per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore) dopo la loro messa in circolazione.

Garanzie facoltative: Estensione di garanzia alle esportazioni dirette in Usa, Canada, Messico - Vendor's liability - Ritiro prodotti diretta - Ritiro prodotti indiretta - Tampering.

SETTORE DANNI INDIRETTI – MARGINE DI CONTRIBUZIONE

✓ Indennizza all'Assicurato la perdita di margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita e le spese supplementari sostenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita conseguenti all'interruzione forzata dell'attività, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi del settore "Incendio".

SETTORE GUASTI MACCHINE

✓ Indennizza i danni materiali e diretti alle macchine (anche se di proprietà di terzi) installate presso l'Assicurato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, contro i guasti accidentali.

SETTORE TUTELA LEGALE

✓ Assicura la tutela degli interessi dell'Assicurato relativi all'esercizio della sua attività, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, con possibilità di rivolgersi anche ad un avvocato di propria fiducia.

Garanzie facoltative: Pacchetto sicurezza – Tolleranza del numero di addetti – Vertenze con i clienti – Spese di resistenza – Retroattività.

SETTORE ASSISTENZA

✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza (es. invio di un idraulico, elettricista, fabbro e così via).

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;

✗ mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività.

SETTORE TUTELA LEGALE

✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;

✗ vertenze concernenti: la materia fiscale, amministrativa e tributaria; la proprietà o guida di veicoli.

TUTTI I SETTORI

✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

! le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;

! relativamente al settore "Tutela Legale", la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano inseriti:

- durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:

- la garanzia RCT, che vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei;
- la garanzia RCO, che vale per il mondo intero;
- le garanzie del settore "RC Prodotti", che valgono per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi Usa, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi;
- le garanzie del settore "Tutela Legale", nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, che valgono per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi le garanzie del settore "Tutela Legale" valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell'UE ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e quadrimestrali con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Relativamente al Settore "RC Prodotti", l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti. Relativamente al Settore "Tutela Legale", la garanzia si estende ai casi assicurativi inseriti durante il periodo di validità dell'assicurazione denunciati entro 12 mesi dalla cessazione dell'assicurazione stessa.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni all'impresa

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)**



Prodotto: Protezione All Business

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L' indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **GARANZIA LIMITATA A "MACCHINARI, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO"** (Art. 52): limitatamente al settore furto, l'assicurazione deve intendersi prestata esclusivamente sulle cose descritte alla voce "macchinario, attrezzatura ed arredamento";
- **GARANZIA LIMITATA ALLE "MERCI"** (Art. 53): limitatamente al settore furto, l'assicurazione deve intendersi prestata esclusivamente sulle cose descritte alla voce "merci";
- **SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO** (Art. 61): è prevista una riduzione del premio del settore furto se ricorrono una o più delle seguenti caratteristiche: servizio di guardianaggio notturno; impianto di antifurto fisso con sirena; impianto di antifurto collegato ad Istituto di vigilanza o Forze dell'Ordine; clausola difese esterne;
- **LIMITAZIONE DELLA GARANZIA ALLA SOLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO** (Art. 90): la garanzia è prestata per la sola responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduzione dei fabbricati descritti in polizza. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (esclusi parchi), delle attrezzature sportive e dei giochi in genere (esclusi i gonfiabili).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SETTORE INCENDIO:**
 - Fenomeno Elettrico (Art. 15); Ricorso Terzi (Art. 16); Rischio Locativo (Art. 17); Terremoto (Art. 18); Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti (Art. 19); Merci in Refrigerazione (Art. 20) e Merci Periodiche (Art. 21); Spese di Demolizione e Sgombero in aggiunta (Art. 22); Danni da Dispersione Liquidi in aggiunta (Art. 23); Lastre in Aggiunta (Art. 24); Maggiori Costi (Art. 25); Merci e Attrezzature Trasportate (Art. 26); Incendio di Cose Particolari (Art. 27); Merci - Assicurazione Fluttuante (denunce mensili posticipate) (Art. 28); Danni Indiretti a Percentuale (Art. 29); Danni Indiretti forma a diaria (Art. 30); Grandine su Fragili (Art. 31); Pannelli Fotovoltaici e Solari Termici (Eventi Atmosferici) (Art. 32); Fabbricati Aperti ed Enti all'Aperto (Esclusi veicoli) (Art. 33); Veicoli all'Aperto costituenti Merci (Art. 34); Autoveicoli dell'Assicurato (Art. 35);

- Assicurazione con Dichiarazione di Valore (Art. 36); Leeway Clause (Adeguamento delle Somme Assicurate) (Art. 37); Smottamenti, Franamenti e Cedimenti del terreno (Art. 38);
- **SETTORE ELETTRONICA:**
 - Conduttori Esterni alle cose assicurate e Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili (Art. 41); Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile (Art. 42); Supporti Dati, Software in licenza d'uso e Programmi di utente (Art. 43); Maggiori Costi (Art. 44);
 - **SETTORE FURTO:**
 - Merci e Attrezzi Trasportate (Art. 48); Infedeltà dei Dipendenti (Art. 49); Reintegro Automatico (Art. 50); Maggiori Costi (Art. 51); Valori in Cassaforte (Art. 54); Portavalori (Art. 55); Merci Periodiche (Art. 56); Furto di Merci all'Aperto (in aggiunta) (Art. 57); Guasti cagionati dai Ladri (in aggiunta) (Art. 58); Atti Vandalicci (in aggiunta) (Art. 59);
 - **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE:**
 - Responsabilità Civile dei Prestatori di Lavoro (R.C.O.) (Art. 84); danni da Inquinamento Improvviso ed Accidentale (Art. 85); danni a cose in consegna, custodia e sulle quali si eseguono i lavori (Art. 86); Responsabilità Civile Postuma degli Installatori (Esclusi autoriparatori, autofficine, stazioni di servizio simili) (Art. 87); Responsabilità Civile Postuma degli Autoriparatori, Autofficine e annessi distributori di carburanti, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico (Art. 88); danni da Furto (Art. 89); danni a cose consegnate (Art. 91); danni da Acqua Piovana o da altri Eventi Atmosferici (Art. 92); danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi simili (Art. 93); danni da Cedimento e/o Franamento del terreno (Art. 94); danni a Condutture ed Impianti sotterranei (Art. 95);
 - **SETTORE RC PRODOTTI:**
 - Estensione di Garanzia alle Esportazioni Dirette in Usa, Canada, Messico (Art. 104); Vendor's Liability (Art. 105); Ritiro Prodotti Diretta (Art. 106) e Ritiro Prodotti Indiretta (Art. 107); Tampering (Art. 108);
 - **SETTORE TUTELA LEGALE:**
 - Pacchetto Sicurezza (Art. 141); Tolleranza del Numero di Addetti (Art. 142); Vertenze con i Clienti (Art. 143); Spese di Resistenza (Art. 144); Retroattività (Art. 145).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SETTORE INCENDIO (Art. 12): danni verificatisi in occasione od in conseguenza di trasporto, trasferimento, movimentazione e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate; • SETTORE ELETTRONICA (Art. 40): danni causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; • SETTORE FURTO (Art. 47): danni commessi da infedeltà dei dipendenti; danni derivanti da furto con destrezza; • SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE (Art. 80): danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia, danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e alle cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori; • SETTORE RC PRODOTTI (Art. 98): danni relativi all'installazione, riparazione e manutenzione dei prodotti descritti in polizza; • SETTORE DANNI INDIRETTI – MARGINE DI CONTRIBUZIONE (Art. 112): dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; • SETTORE GUASTI MACCHINE (Art. 127): furto, rapina, infedeltà da parte di dipendenti, frode; • SETTORE TUTELA LEGALE (Art. 133): fatti dolosi delle persone assicurate; • SETTORE ASSISTENZA (Art. 148): dolo dell'assicurato.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle medie e grandi imprese, sia di produzione sia di trasformazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 20,1%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIEDERE MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

PROTEZIONE ALL BUSINESS

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

PREMESSA
GLOSSARIO**5**
6**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede	16
Art. 2	Aggravamento del rischio	16
Art. 3	Diminuzione del rischio	16
Art. 4	Altre assicurazioni	16
Art. 5	Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	16
Art. 6	Modifiche dell'assicurazione	16
Art. 7	Recesso in caso di sinistro	16
Art. 8	Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	17
Art. 9	Oneri fiscali	17
Art. 10	Rinvio alle norme di legge	17

SETTORE A - INCENDIO**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**

Art. 11	Oggetto dell'assicurazione	18
Art. 12	Esclusioni	19
Art. 13	Rischi complementari compresi nell'assicurazione e soggetti a particolari delimitazioni	21
Art. 14	Condizioni sempre operanti	26

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA**

Art. 15	Fenomeno elettrico	29
Art. 16	Ricorso terzi	29
Art. 17	Rischio locativo	30
Art. 18	Terremoto	30
Art. 19	Inondazioni, alluvioni e allagamenti	30
Art. 20	Merci in refrigerazione	31
Art. 21	Merci periodiche	32
Art. 22	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta)	32
Art. 23	Danni da dispersione liquidi (in aggiunta)	32
Art. 24	Lastre (in aggiunta)	32
Art. 25	Maggiori costi	33
Art. 26	Merci e attrezzature trasportate	34
Art. 27	Incendio da cose particolari	34
Art. 28	Merci - Assicurazione fluttuante (denunce mensili posticipate)	34
Art. 29	Danni indiretti a percentuale	35
Art. 30	Danni indiretti a diaria	36

GARANZIE FACOLTATIVE

Art. 31	Grandine su fragili	36
Art. 32	Pannelli solari e fotovoltaici (eventi atmosferici)	36
Art. 33	Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi i veicoli)	37
Art. 34	Veicoli all'aperto costituenti "Merci"	37
Art. 35	Autoveicoli dell'assicurato	37
Art. 36	Assicurazione con dichiarazione di valore	37
Art. 37	Leeway clause (adeguamento delle somme assicurate)	38
Art. 38	Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	39

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE**SETTORE B - ELETTRONICA****COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**

Art. 39	Oggetto dell'assicurazione	40
Art. 40	Esclusioni	40

**CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE**

- Art. 41 Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili 41

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

- Art. 42 Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile 42
Art. 43 Supporti dati e software in licenza d'uso e programmi utente 42
Art. 44 Maggiori costi 42
Art. 45 Condizioni sempre operanti 43

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

44

SETTORE C - FURTO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

- Art. 46 Oggetto dell'assicurazione 45
Art. 47 Esclusioni 47

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

- Art. 48 Merci e attrezzature trasportate 48
Art. 49 Infedeltà dei dipendenti 49
Art. 50 Reintegro automatico 49
Art. 51 Maggiori costi 49
Art. 52 Garanzia limitata a "macchinari, attrezzature ed arredamento" 50
Art. 53 Garanzia limitata alle "merci" 50

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

- Art. 54 Valori in cassaforte 50
Art. 55 Portavalori 50
Art. 56 Merci periodiche 51
Art. 57 Furto di merci all'aperto (in aggiunta) 51
Art. 58 Guasti cagionati dai ladri (in aggiunta) 52
Art. 59 Atti vandalici (in aggiunta) 52
Art. 60 Condizioni sempre operanti 52
Art. 61 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio 55

IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A - INCENDIO, B- ELETTRONICA, C- FURTO

- Art. 62 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 56
Art. 63 Ispezione delle cose assicurate 56
Art. 64 Obblighi in caso di sinistro 56
Art. 65 Esagerazione dolosa del danno 57
Art. 66 Procedura per la valutazione del danno 57
Art. 67 Mandato dei periti 58
Art. 68 Operazioni peritali 58
Art. 69 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 58
Art. 70 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro furto 61
Art. 71 Recupero delle cose rubate 61
Art. 72 Assicurazione parziale 61
Art. 73 Assicurazione presso diversi assicuatori 62
Art. 74 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni 62
Art. 75 Limite massimo dell'indennizzo 62
Art. 76 Pagamento dell'indennizzo 62

SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

- Art. 77 Oggetto dell'assicurazione 63
Art. 78 Rischi e attività complementari compresi nell'assicurazione e soggetti a particolari delimitazioni 63
Art. 79 Qualifica di "terzi" 68
Art. 80 Esclusioni 68

Art. 81 Pluralità di assicurati	70
Art. 82 Estensione territoriale	70
Art. 83 Regolazione del premio	70

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA**

Art. 84 Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)	71
<u>GARANZIE FACOLTATIVE</u>	
Art. 85 Danni da inquinamento improvviso e accidentale	72
Art. 86 Danni a cose in consegna, custodia e sulle quali si eseguono i lavori	73
Art. 87 Responsabilità civile postuma degli installatori (esclusi autoriparatori, autofficine, stazioni di servizio e similari)	73
Art. 88 Responsabilità civile postuma degli autoriparatori, autofficine e annessi distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico	74
Art. 89 Danni da furto	74
Art. 90 Limitazione della garanzia alla sola proprietà del fabbricato	74
Art. 91 Danni a cose consegnate	75
Art. 92 Danni da acqua piovana o da altri eventi atmosferici	75
Art. 93 Danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrello o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari	76
Art. 94 Danni da cedimento e/o franamento del terreno	76
Art. 95 Danni a conduttore ed impianti sotterranei	76
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	76

SETTORE E - RC PRODOTTI**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**

Art. 96 Oggetto dell'assicurazione	77
Art. 97 Qualifica di "terzi"	77
Art. 98 Esclusioni e precisazioni	77
Art. 99 Limiti di indennizzo	78
Art. 100 Inizio e termine della garanzia	78
Art. 101 Scoperto obbligatorio	79
Art. 102 Estensione territoriale	79
Art. 103 Regolazione del premio	79

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA**

Art. 104 Estensione di garanzia alle esportazioni dirette in usa, canada, messico	80
Art. 105 Vendor's liability	80
Art. 106 Ritiro prodotti diretta	80
Art. 107 Ritiro prodotti indiretta	81
Art. 108 Tampering	83
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	83

IN CASO DI SINISTRO: SETTORI D - RESPONSABILITÀ CIVILE ED E - RC PRODOTTI

Art. 109 Obblighi in caso di sinistro	84
Art. 110 Gestione delle vertenze di danno - spese legali	84

SETTORE F - DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**

Art. 111 Oggetto dell'assicurazione	85
Art. 112 Esclusioni	85
Art. 113 Aggiornamento della somma assicurata	85
Art. 114 Copertura automatica della somma assicurata	86
Art. 115 Cessazione del rischio	86
Art. 116 Cessazione o alienazione, fusione o scissione	86
Art. 117 Fornitori e clienti	87

Art. 118 Interdipendenza	87
Art. 119 Perdite conseguenti a disposizione dell'autorità	87
Art. 120 Riserve di magazzino	87
Art. 121 Limite massimo di indennizzo settore F - danni indiretti - margini di contribuzione	87
Art. 122 Limite massimo di indennizzo danni diretti e indiretti	87

IN CASO DI SINISTRO

Art. 123 Obblighi in caso di sinistro	88
Art. 124 Determinazione del danno	88
Art. 125 Assicurazione parziale	89
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	89

SETTORE G - GUASTI MACCHINE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

Art. 126 Oggetto dell'assicurazione	90
Art. 127 Esclusioni	90
Art. 128 Delimitazione delle garanzie prestate	92

IN CASO DI SINISTRO

Art. 129 Obblighi in caso di sinistro	93
Art. 130 Determinazione del danno	94
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	94

SETTORE H - TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

Art. 131 Oggetto dell'assicurazione	95
Art. 132 Delimitazione delle garanzie prestate	96
Art. 133 Esclusioni	97
Art. 134 Insorgenza del caso assicurativo	97
Art. 135 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale	98
Art. 136 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	98
Art. 137 Gestione del caso assicurativo	98
Art. 138 Recupero di somme	99
Art. 139 Estensione territoriale	99
Art. 140 Determinazione del premio (numero degli addetti)	99

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

Art. 141 Pacchetto sicurezza	99
Art. 142 Tolleranza del numero di addetti	101
Art. 143 Vertenze con i clienti	101
Art. 144 Spese di resistenza	101
Art. 145 Retroattività	102
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	102

SETTORE I - ASSISTENZA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

Art. 146 Oggetto dell'assicurazione	103
Art. 147 Delimitazione delle garanzie prestate	105
Art. 148 Esclusioni	105
Art. 149 Modalità di accesso alla struttura organizzativa	105
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	106

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE 107

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione (mod. 250234CGA) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220307) stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220307);
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220307), fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (250234CGA) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

AVVERTENZA

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo arancio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250234CGA).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ADDETTI

I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermit-tenti, ripartiti, gli apprendisti, di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori, sommini-strati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

ADDETTI (valida esclusivamente per il settore Tutela Legale)

Per le:

- società di persone: i soci, i dipendenti iscritti nei libri paga, i familiari del titolare d'im-presa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro;
- società di capitale: gli amministratori, i dipendenti iscritti nei libri paga e tutti gli altri collaboratori della Società Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro;
- ditte individuali e imprese familiari: il titolare, i dipendenti iscritti nei libri paga ed i fami-liari del titolare che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori del Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

L'impresa, sotto forma individuale o societaria, a cui l'Assicurato cede l'esecuzione di una parte dell'attività assicurata in misura non superiore al 50% del fatturato annuo.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

I sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di proces-so o di automazione ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'azienda. Il tutto posto nei locali dell'azienda in cui si svolge l'attività e non oggetto di produzione e vendita.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno causato da un sinistro.

ATTIVITÀ ASSICURATA

L'attività di un unico imprenditore indicata in Polizza (mod. 220307), secondo i criteri che la tecnica consiglia e suggerisce di adottare riguardo ai processi di lavorazione ed al trattamento delle materie.

ATTREZZATURE, ARREDAMENTO

Attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso o pietre preziose sciolti o montati o co-stituenti macchine ed attrezzi e loro parti); mobilio e arredamento d'ufficio, cancelleria,

stampati, macchine per scrivere e per calcolo, armadi di sicurezza o corazzati, indumenti del personale, mobilio, arredamento e quant'altro ad uso domestico, oggetti e servizi di argenteria, sculture, quadri e dipinti, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, tappeti, antichità, arazzi e simili, quando non siano oggetto dell'attività assicurata, il cui valore per singolo oggetto non sia superiore ad Euro 7.500 posti anche nell'abitazione dell'Assicurato o del custode (sempre che sia inclusa nel perimetro aziendale), insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni e simili non aventi valore artistico. Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d'uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall'Assicurato locatario ad uso esclusivo dell'attività stessa e/o delle eventuali dipendenze

AUTOCOMBUSTIONE

Combustione spontanea senza fiamma.

AZIENDA

L'insieme dei locali posti nell'ubicazione del rischio indicata in Polizza (mod. 220307), anche non comunicanti, nell'ambito di un unico complesso immobiliare nei quali viene esercitata l'attività assicurata. Fanno parte dell'azienda le dipendenze ove non si effettua alcuna attività di produzione o vendita.

CASO ASSICURATIVO (valida per il settore Tutela Legale)

Vedere definizione di sinistro.

CASSAFORTE

Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- a) pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- b) movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- c) peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.

CONTENUTO (valida esclusivamente per il settore Furto)

L'insieme dei beni indicati alla voci MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MERCI.

CONTRAENTE

Il soggetto che sottoscrive l'assicurazione e paga il premio.

COPERTURA

Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (sommistratore) richiedendogli la fornitura (sommistrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determinato (art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

COSE PARTICOLARI

- a) archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, microfilm, fotocolor;
- b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

DIPENDENZE

Locali costituenti magazzini o depositi accessori all'attività assicurata ubicati al di fuori dell'azienda, non oltre 200 metri (in linea d'aria), dove comunque non si effettua attività di produzione o vendita.

DISTACCO

L'ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).

ENTI ALL'APERTO

Beni inerenti l'attività assicurata, posti nell'area recintata di pertinenza dell'azienda indicata in polizza o in area recintata in uso al Contraente/Assicurato ubicata non oltre mt. 200 (in linea d'aria) dall'azienda stessa

ESPLODENTI

Si considerano "esplosenti" sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria e con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/40 e successive modifiche ed integrazioni ed elencati nel relativo allegato A.

È tollerata l'esistenza di 1 Kg di "esplosenti".

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall'art. 629 del Codice Penale.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all'Assicurato - ovvero la porzione delle medesime (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) - in cui si svolge l'attività assicurata separata da qualsiasi altra azienda contigua o coesistente mediante "spazio vuoto" uguale o superiore ad un metro; ovvero il muro "incombustibile" di spessore non inferiore a 6 cm, elevato da terra a tetto, in cui sono ammesse le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi. È compresa l'eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode e qualora esistenti le dipendenze e/o depositi accessori all'attività assicurata, anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda.

Fanno parte del complesso tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancellate, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, strade interne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di condizionamento,

impianti fotovoltaici, pannelli solari ed altri impianti di pertinenza del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di "Attrezzi, Arredamento, Cose particolari, Macchinario, Merci".

a) Caratteristiche costruttive

Le condizioni e i premi sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati risultino costruiti con strutture portanti verticali, copertura e pareti esterne in materiali incombustibili e sono ascrivibili alla classe indicata in Polizza (mod. 220307) in funzione delle caratteristiche costruttive delle strutture portanti del tetto e degli eventuali solai.

A tale effetto si considerano di:

CLASSE 1 - fabbricati con strutture portanti del tetto ed eventuali solai in materiali incombustibili, nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura in legno;

CLASSE 2 - fabbricati con strutture portanti del tetto in materiali incombustibili ed eventuali solai in materiali combustibili;

CLASSE 3 - fabbricati con strutture portanti del tetto in materiali combustibili ed eventuali solai in materiali incombustibili;

CLASSE 4 - fabbricati con strutture portanti del tetto ed eventuali solai in materiali combustibili.

b) Tolleranze ammesse

Agli effetti di quanto sopra esposto ed ai fini della corretta determinazione dei materiali impiegati nelle costruzioni è consentito non considerare:

- 1) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un quinto dell'area coperta del fabbricato stesso;
- 2) i materiali impiegati nelle pareti esterne, nella copertura e nei solai quando la loro superficie non supera un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, della copertura e dei solai;
- 3) le materie plastiche non espanso né alveolari impiegate nelle pareti esterne e nella copertura quando la loro superficie non supera un terzo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura;
- 4) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- 5) i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- 6) i soppalchi comunque costruiti se la loro superficie non supera un quarto della superficie del piano in cui si trovano; in caso contrario sono parificati ai solai;
- 7) i materiali impiegati nelle coibentazioni;
- 8) le finestre e/o aperture non protette la cui superficie non superi un decimo della superficie totale del muro "incombustibile" descritto al primo comma della definizione di "FABBRICATO".

L'assenza delle pareti esterne e dei solai consente di equiparare il fabbricato a quelli con tali elementi in materiali incombustibili.

c) Fabbricati Antisismici

Ai soli fini della Garanzia Facoltativa art. 18 - Terremoto (qualora richiamata), le condizioni e i premi sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che i fabbricati assicurati in polizza siano o meno di tipo Antisismico.

Si intende per tale fattispecie che l'intera costruzione sia conforme ai principi dell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/03/2003, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 contenente la "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e/o delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del 14/11/2014.

Nel caso in cui alla partita Fabbricato si assicurino più edifici, è tollerato ai fini di quanto sopra che un quinto dell'area coperta dagli immobili non sia rispondente alle normative richiamate.

d) Modifiche costruttive

È riconosciuta all'Assicurato la facoltà di ricostruire, demolire o comunque modificare il complesso dei fabbricati costituenti l'azienda, nonché l'eventuale costruzione di nuovi fabbricati, con l'intesa che tali modifiche e/o nuove costruzioni si intenderanno, con il relativo Contenuto e/o Merci, comprese nelle somme assicurate. Tutto ciò senza obbligo da parte del Contraente o dell'Assicurato di darne comunicazione alla Società, sempreché le caratteristiche generali dei fabbricati siano corrispondenti a quanto indicato in polizza e non vi sia conseguentemente aggravamento di rischio e le varianti siano state effettuate nel rispetto delle normative vigenti.

e) Precisazioni alla prestazione “furto” per i settori B - ELETTRONICA e C - FURTO

A modifica di quanto indicato al punto a) che precede, le pareti esterne debbono essere realizzate:

- 1) in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwich (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accoppiati tra loro con interposto uno strato di materia plastica espansa);
ovvero
- 2) in lamiera.

FRANCHIGIA/MINIMO NON INDENNIZZABILE

- a) L'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato; se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
- b) Il numero dei giorni deducibili dal computo dell'indennizzo.

FURTO

Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale.

FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA

Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualificata.

IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO

Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.

IMPLOSIONE

Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Le sostanze ed i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabilità di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

È tollerata l'esistenza di:

- 250 Kg di "infiammabili" di Tipo A o quantitativo equivalente di "infiammabili" di altri tipi comunque riposti;
- Infiammabili di tipo C nei quantitativi ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento;
- gas combustibili e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione;

IN VIAGGIO

Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza o dalla sede dell'Assicurato.

LASTRE

Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisso che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all'interno o all'esterno dei locali assicurati, purché nell'ambito dell'azienda indicata in Polizza (mod. 220307), nonché specchi fissati ai muri all'interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l'attività assicurata e purché poste nell'ambito del territorio provinciale ove è ubicata l'attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l'attività assicurata.

LAVORO A PROGETTO

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).

LIMITE DI INDENNIZZO/LIMITE DI RISARCIMENTO/MASSIMO RISARCIMENTO

L'importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.

MACCHINARIO

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, scale mobili, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto, compresi i veicoli a motore iscritti al P.R.A. funzionalmente connessi all'attività dell'azienda; impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, apparecchiature elettroniche, impianti di prevenzione e di allarme, altri impianti non indicati sotto la definizione di "fabbricato", serbatoi metallici e tubazioni anche all'aperto.

Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d'uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall'Assicurato locatario ad uso esclusivo dell'attività stessa e/o delle eventuali dipendenze.

MACCHINE

Apparecchiature ed impianti elettrici e/o meccanici, comprese le relative componenti elettroniche, strumentali all'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza (mod. 220307) o al servizio del fabbricato, esclusi veicoli e ciclomotori, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati.

MACCHINE MORDENTI NELL'INDUSTRIA DEL LEGNO

Macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Conventionalmente non sono considerate "macchine mordenti" quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1 KW. L'impiego di dette "macchine mordenti" è consentito purché oltre la metà delle stesse sia collegata ad impianto di aspirazione, o altrimenti il loro numero non sia superiore a tre.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

MERCI

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, nonché veicoli a motore anche iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l'attività assicurata ne preveda la produzione, manutenzione, riparazione, esposizione, deposito, vendita. Sono comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Sono esclusi:

"esplosivi", "infiammabili" e "merci speciali". fatte salve i quantitativi tollerati e relative equivalenze indicate nelle specifiche definizioni.

Sono parificate a Merci le cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione esposizione, deposito, vendita.

MERCI SPECIALI

D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanso o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccetto quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotonì sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%; ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

È tollerata l'esistenza di: 500 kg. Di "merci speciali" di categoria D1 o quantitativo equivalente di "merci speciali" di altre categorie.

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'Assicurazione.

PREMIO

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PREZIOSI

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

PRESTAZIONI

Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 del Codice Penale.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall'art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.

SCOPERTO

La quota percentuale del danno indennizzabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione, che per il settore Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l'Assicurazione e per la sezione Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOFTWARE IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

SOLAIO

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SPAZIO VUOTO

Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non si considera “spazio vuoto” una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di “spazio vuoto” le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali incombustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.

SPESE DI URBANIZZAZIONE

Costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'Assicurato.

SUPPORTI DI DATI

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per “dato” s'intende l'insieme delle informazioni logicamente strutturate, memorizzate dall'Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

TETTO

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).

TERRORISMO

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone(anche se realizzato da persona singola) diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico,religioso, ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione,atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile,ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà causato da o per ordine di Governo o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari.

TUBO INTERRATO

La conduttrice collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.

UNICO CASO ASSICURATIVO

L'evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE A NUOVO

- a) Per il “fabbricato”: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area.
- b) Per “macchinario, attrezzatura e arredamento”: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.

VALORI

Denaro, valuta estera, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali, schede telefoniche, gratta e vinci, biglietti di lotterie, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

RELATIVE AL SETTORE F**Costo variabile della produzione venduta**

L’importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall’Assicurato.

A titolo puramente esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all’acquisto delle materie, ai costi per il personale, per consumi energetici, per manutenzione, per lavorazione presso terzi, per trasporti, per imballaggi ed per altri costi industriali variabili connessi con l’attività produttiva.

Franchigia

L’importo pari alla somma assicurata diviso il numero dei giorni lavorativi annui, moltiplicato per il numero di giorni di franchigia, indicato in polizza.

Margine di contribuzione

La differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.

Periodo di indennizzo

Il periodo durante il quale i risultati dell’attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenute posteriormente alla data del sinistro.

Ricavi di vendita

Quanto pagato o pagabile all’Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell’attività dichiarata, svolta nel luogo indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.

Somma assicurata

La cifra indicata in polizza che non deve essere inferiore al Margine di contribuzione relativo all’ultimo bilancio d’esercizio approvato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come e inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decaduta del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Salvo quanto previsto dall'art. 134 – Insorgenza del caso assicurativo, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti Contraenti.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

SETTORE A - INCENDIO - COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presso l'ubicazione indicata in polizza, da qualsiasi evento accidentale qualunque ne sia la causa, **salvo le esclusioni previste al presente settore.**

La Società indennizza altresì:

a) Dannи consequenziali

I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, **ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia.**

b) Spese di demolizione e sgombero

Le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro.

Sono in ogni caso esclusi i rifiuti pericolosi o radioattivi.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

c) Spese di rimozione e ricollocamento

Le spese sostenute nel caso in cui sia indispensabile rimuovere i macchinari, le attrezzature, gli arredamenti e/o le Merci dell'attività assicurata per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

d) Mancato godimento dei locali

i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al loro ripristino, **non oltre il termine di un anno**; nel caso in cui l'Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

e) Perdita pigioni

i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, **non oltre il termine di un anno**.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

f) Rifacimento di archivi, documenti e registri

Sempreché assicurata la partita Attrezzature e Arredamento, **la società indennizza le**

spese effettivamente sostenute entro 1 anno, per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi, documenti e registri distrutti o danneggiati ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità.

Restano in ogni caso esclusi i costi per la ricostruzione degli archivi su supporti informatici.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

g) Spese di urbanizzazione

Le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

h) Spese per la procedura di ammortamento

Le spese sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

i) Guasti arrecati dai soccorritori

I guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 12 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, colpo di stato (militare o non), legge marziale;

b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;

II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:

1. La generazione di energia nucleare;

o

2. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

c) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione

- di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- d) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
- e) di e da furto, rapina, di smarrimento, ammanco, destrezza, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, frode, malversazione, scippo;
- f) alle merci causati da mancata od anormale refrigerazione, climatizzazione, riscaldamento; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- g) causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine;
- h) verificatisi in occasione od in conseguenza di trasporto, trasferimento, movimentazione e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate;
- i) di responsabilità civile di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa a partita separata Rischio Locativo;
- j) derivanti da:
- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
 - ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- k) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, ai Soci a responsabilità illimitata, agli Amministratori;
- l) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il progettista, costruttore, venditore, fornitore o locatore delle cose assicurate;
- m) dovuti a ordinanze o disposizioni di Autorità o leggi che regolano la costruzione, la modifica, la riparazione, la ricostruzione, il rimpiazzo, la distruzione, la demolizione delle cose assicurate;
- n) indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato.
- o) da gelo di Enti posti all'aperto e di Enti posti sottotetto quando l'attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) prima dell'accadimento del sinistro;
- p) di natura estetica che non compromettano la funzionalità degli Enti assicurati a meno che non siano provocati da Incendio, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi, Implosione.

Sono esclusi i danni, salvo quelli di incendio, esplosione e scoppio che ne possono derivare:

q) di guasti macchina, ovvero causati da rottura meccanica o anormale funzionamento dei macchinari originati da cause Interne;

r) di rottura o anormale funzionamento di impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche anche se conseguenti a fulmine;

s) verificatisi in occasione di costruzione, modifica, demolizione di fabbricati o loro parti;

t) verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, collaudo, prova di macchinari o loro parti, anche se tali operazioni siano dovute a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione delle cose assicurate;

u) causati da interruzione, anormale produzione o fornitura di gas, energia elettrica, termica, idraulica;

v) causati da interruzione o alterazione di processi di lavorazione;

w) causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicati dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;

x) causati da errori di progettazione, calcolo, lavorazione, stoccaggio, conservazione; impiego di materie prime, semilavorati o prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla quantità, qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci sia finite che in corso di lavorazione; vizio di prodotto;

y) di deterioramento, usura;

- z) di ossidazione, corrosione, incrostazione;
- aa) di umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudamento; siccità; polvere, smog; autocombustione, fermentazione; solidificazione, liquefazione, evaporazione, sublimazione; causati da variazioni di temperatura, pressione; di alterazione di peso;
- ab) causati da virus, batteri, animali e vegetali in genere.
- Sono esclusi i danni, se non causati da altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione:
- ac) di crollo, collasso strutturale, cedimento, assestamento, fessurazione, restringimento, dilatazione di fabbricati o loro parti, di macchinari o impianti;
- ad) di fuoriuscita di merci fuse; di dispersione di merci ed infiammabili liquidi;
- ae) di alterazione di qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci.

Sono inoltre esclusi i seguenti enti o cose:

1. veicoli iscritti al P.R.A. che non costituiscono Merci;
2. aeromobili, navi, natanti (che non costituiscono Merci), mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
3. boschi, alberi, coltivazioni ed animali in genere;
4. il suolo nelle ubicazioni assicurate ed il relativo valore;
5. linee di distribuzione o trasmissione e distribuzione di energia elettrica e telefonia a livello nazionale, incluse le relative strutture portanti, posizionati al di fuori degli ambiti aziendali;
6. impianti ed apparecchiature elettroniche già assicurate con specifica polizza "elettronica" o se in leasing o in noleggio, se già assicurati dal proprietario;
7. in leasing, se già assicurate con specifica polizza;
8. strade, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme petrolifere, cavi e condotte sottomarini, impianti di pompaggio e pipelines a mare, oleodotti, gasdotti;
9. archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, microfilm, fotocolor;
10. modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 13 - RISCHI COMPLEMENTARI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE E SOGETTI A PARTICOLARI DELIMITAZIONI

A maggior precisazione di quanto indicato nell'art. 11 – Oggetto dell'assicurazione, relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi non altrimenti esclusi, valgono le seguenti delimitazioni:

Art. 13.1 - Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti

su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del Fabbricato seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 12 la Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamiento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

b) subiti da:

- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- vetrare e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- pannelli solari o fotovoltaici
- manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine;
- merci caricate a bordo di automezzi.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.2 - Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) a fabbricati e al loro contenuto che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente Garanzia Facoltativa) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrare e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne ad eccezione dei pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
- e) all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- f) da valanghe e slavine;
- g) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.3 - Atti vandalici o dolosi e sociopolitici

La Società, risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate qualora la stessa si protraesse per più di 5gg consecutivi, in tal caso l'assicurazione è limitata ai danni da incendio e a quelli da esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art.12, la Società non indennizza i danni:

- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni consequenti;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- di imbrattamento ai muri e/o ai beni esterni
- alle Lastre.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.4 - Acqua condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo e Spese di ricerca e riparazione del guasto

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:

1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
3. traboccamiento e rigurgito della rete fognaria pubblica per il tratto di proprietà/competenza dell'Assicurato;
4. traboccamiento dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana - anche se causato da accumulo di neve o grandine - non causato da ostruzione dovuta a carenza di manutenzione;
5. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
6. Nel caso in cui sia assicurata in Polizza la partita Fabbricato ed a condizione che siano conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1 usque 5 che precedono, la Società indennizza le spese sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità e stillicidio;
- b) i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento (salvo il caso di Merci che per natura, uso, destinazione non possono essere posizionate su pallets) ed a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
- c) relativamente al solo punto 5 sopra indicato, sono altresì esclusi i danni:
 - da spargimento di acqua causato da tubazioni interrate;
 - allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.5 - Lastre

Relativamente alla rottura di Lastre a seguito di qualsiasi evento non esplicitamente escluso, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la loro sostituzione, comprensiva dei costi di trasporto ed installazione, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche.

La presente copertura non comprende:

- a) restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) i danni a Lastre che alla data di effetto del presente contratto non fossero integre ed esenti da difetti;
- c) i danni a sorgenti luminose e alle insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito; d) i danni a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
- e) i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) le scheggiature e le rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre;
- h) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di terrorismo, d'insurrezione, di occupazione militare, di invasione qualora il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- i) i danni causati da terremoto, da maremoto, da eruzione vulcanica, da mareggiate, Inondazioni, Alluvioni;
- j) i danni causati da fenomeni atmosferici.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.6 - Macchinari e Merci presso terzi

Le merci, il macchinario, l'attrezzatura, l'arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi, sempreché nel territorio europeo. Relativamente a tale garanzia la Società non è obbligata per i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art . 13.7 - Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.

La Società non indennizza i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi;
- d) derivanti da imperizia e/o negligenza dell'Assicurato.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.8 - Fuoriuscita materiale fuso

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da materiale fuso, e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoruscito da impianti, fornì ed altre attrezature ad essi connesse. La Società non indennizza i danni derivanti dalla perdita del materiale fuoruscito nonché dei danni al materiale stesso; le spese occorrenti

per la riparazione dei guasti che hanno provocato la fuoriuscita.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.9 - Valori

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai "valori".

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.10 - Preziosi

L'assicurazione è operante anche per gli oggetti in metallo prezioso, qualora l'attività assicurata ne preveda la produzione e la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i "preziosi" ad uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l'abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l'attività assicurata.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.11 - Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte

L'assicurazione è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte di cui alla definizione di "macchinario, attrezzatura ed arredamento", unicamente quando non siano oggetto dell'attività assicurata.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.12 - Collaudo strutturale

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti agli enti assicurati dovuti a cedimenti delle strutture delle costruzioni con esclusione dei danni causati da o conseguenti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, slavine movimenti di terra in genere, o rottura delle pavimentazioni, fondazioni, pareti, tetti, solai e soffitti determinati dal normale assettamento.

Sono esclusi inoltre i danni ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione, nonché a quelli ultimati per i quali debba rispondere per legge l'impresa di costruzioni.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.13 - Danni da movimentazione

A parziale deroga dell'Art. 12 - "Esclusioni" lettera H), la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate avvenuti in occasione di movimentazione interna e/o causati da urto di veicoli - anche se di proprietà od in uso all'Assicurato - sempre che i danni si siano verificati all'interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni assicurate ove l'Assicurato svolge la propria attività.

Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso, quelli alle cose trasportate o caricate sui veicoli nonché alle merci (sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi) ovunque poste.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.14 - Rovina ascensori

La Società indennizza i danni materiali causati ai fabbricati, da rovina di ascensori e mon-

SETTORE A - INCENDIO

tacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.15 - Urto veicoli

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 13.16 - Differenziale storico artistico

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti).

La garanzia sarà prestata a Primo rischio Assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

In caso di difformi valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

CONDIZIONI OPERATIVE

ART. 14 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 14.1 - Colpa grave

La società indennizza i danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente sezione Incendio anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone delle quali questi ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori.

Art. 14.2 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 64 - “Obblighi in caso di sinistro”.

L'aconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Art. 14.3 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 14.4 - Onorari e spese del Perito

La Società rimbosserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 14.5 - Onorari di riprogettazione del fabbricato

La Società rimbosserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 14.6 - Coesistenza di attività diverse

Le condizioni e i premi del presente settore sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponde a quella indicata in Polizza (mod. 220307).

Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell'art. 2, non si tiene conto dell'eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del "macchinario, attrezzatura ed arredamento" e "merci" relativi a tali attività non superi il 10% del valore dichiarato.

Art. 14.7 - Prezzo di vendita

Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illesse, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.

Nel caso in cui in polizza sia stato richiamato il Settore F - Danni indiretti - Margine di Contribuzione ed un sinistro sia indennizzabile nei termini di tale settore, la presente garanzia non è operante.

Art. 14.8 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

Art. 14.9 - Universalità

La polizza assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'azienda, fatta eccezione per l'area su cui insiste il fabbricato.

Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza dell'azienda deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito alla definizione di "macchinario, attrezzatura ed arredamento".

Art. 14.10 - Molini da cereali

Agli effetti della incombustibilità:

1. del macchinario è tollerata la presenza di parti combustibili nei "plansichters", semolatrici, filtri, fariniere, cassoni da grano e nel macchinario del reparto pulitura;
2. degli organi di trasporto è tollerata la combustibilità dei nastri trasportatori, dei copri-coclee e degli organi di trasporto del reparto pulitura.

Art. 14.11 - Vetrerie

È ammessa la fabbricazione di materiali refrattari esclusivamente ad uso proprio dello stabilimento assicurato.

Art. 14.12 - Enti all'aperto

Si precisa che la Società assicura Macchinari, attrezzature e arredamento e Merci anche poste all'aperto purché nell'ambito dell'Azienda e in area completamente recintata, ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie.

Art. 14.13 - Processi di lavorazione

L'assicurazione opera per il completo ciclo di lavorazione comprese le attività preliminari, complementari ed accessorie.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività insegna e consiglia di usare o che l'assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

L'assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell'attività assicurata, posti anche in altro locale separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d'aria dall'azienda).

Art. 14.14 - Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della presente garanzia. Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Art. 14.15 - Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore degli enti che costituiscono la partita medesima, la somma assicurata in eccedenza viene distribuita tra le altre partite con tasso di premio uguale od inferiore, per le quali, secondo le condizioni, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
3. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 15 - FENOMENO ELETTRICO

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art 12 lettera r) – Esclusioni, La Società indennizza i danni materiali e diretti ad impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.

In questo caso tale importo costituisce il limite di indennizzo per evento e anno assicurativo. I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge e i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice. Relativamente alle Apparecchiature elettroniche sono da intendersi esclusi i danni da fenomeno elettrico di origine interna.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 16 - RICORSO TERZI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente al massimale.

A parziale deroga dell'art 12 lettera i) – Esclusioni, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita indicata in Polizza (mod. 220307), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente. L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti all'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a). L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.

1917 terzo comma del Codice Civile. Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 17 - RISCHIO LOCATIVO

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente al massimale.

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati dagli eventi del Settore A – Incendio per i quali è prestata l'assicurazione, anche se con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 72 - Assicurazione parziale.

Qualora la garanzia sia prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata, non troverà applicazione la regola proporzionale sovra menzionata.

ART. 18 - TERREMOTO

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'art. 12 lettera g) - Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle cose assicurate causati da terremoto.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- i fabbricati e le tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- i fabbricati e le tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 19 - INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'art. 12 lettera g) - Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati:

- a) da fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli

od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche o traboccamiento o rigurgito della rete fognaria.

La Società non indennizza i danni:

- 1) a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- 2) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento, salvo il caso di merci che per natura, uso, destinazione non possono essere posizionate su pallets;
- 3) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- 4) avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- 5) a cose contenute in locali interrati o seminterrati.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 20 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'art. 12 lettera f) - Esclusioni, indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) agli eventi previsti dalle garanzie del presente settore qualora operanti;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore che si prolunghi per oltre 12 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.

In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa; sono altresì escluse le merci poste sugli automezzi. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall'Assicurato, essa ha effetto se la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza (mod 220307)

Qualora l'impianto di refrigerazione sia dotato di un sistema di controllo che segnali e registri tempestivamente la mancata o anormale produzione del freddo, la garanzia è prestata con gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

In tal caso il Contraente/Assicurato si impegna a:

1. mantenere costantemente inserito il sistema di controllo;
2. mantenere il sistema in efficienza operando i dovuti interventi di manutenzione.

Nel caso in cui il sistema di controllo non abbia i requisiti richiesti, il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi o l'impianto non sia dotato di alcun sistema di controllo, la garanzia è prestata con gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla Polizza (mod. 220307).

ART. 21 - MERCI PERIODICHE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

La Società, in aumento a quanto garantito alla partita Merci, indennizza la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza.

ART. 22 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (IN AGGIUNTA)

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

In aggiunta a quanto previsto all'art. 11 lettera b), La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare a idonea discarica autorizzata i residui del sinistro. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza (mod. 220307) e si somma a quanto sopra indicato.

La Società risponde altresì delle spese di rimozione e trattamento speciale dei residui pericolosi ed il trasporto ad idonea discarica autorizzata; per tali eventi sono operanti gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Sono in ogni caso esclusi i rifiuti radioattivi.

ART. 23 - DANNI DA DISPERSIONE LIQUIDI (IN AGGIUNTA)

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

In aggiunta a quanto previsto all'art. 13.7, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.

La Società non indennizza i danni:

- di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- causati da gelo;
- verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 24 - LASTRE (IN AGGIUNTA)

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

In aggiunta a quanto previsto all'art. 13.5, relativamente alla rottura di Lastre a seguito di qualsiasi evento non esplicitamente escluso, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la loro sostituzione, comprensiva dei costi di trasporto ed installazione, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche.

La presente copertura non comprende:

- i danni derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o

- stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) i danni a Lastre che alla data di effetto del presente contratto non fossero integre ed esenti da difetti;
 - c) i danni a sorgenti luminose e alle insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
 - d) i danni a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
 - e) i danni a cornici, intelaiature e supporti in genere;
 - f) i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
 - g) le scheggiature e le rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre;
 - h) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di terrorismo, d'insurrezione, di occupazione militare, di invasione qualora il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - i) i danni causati da terremoto, da maremoto, da eruzione vulcanica, da mareggiate, Inondazioni, Alluvioni;
 - l) i danni causati da fenomeni atmosferici.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 25 - MAGGIORI COSTI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 12 lettera n) - Esclusioni, nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente settore di garanzia, la Società riconoscerà all'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata in Polizza, le spese straordinarie documentate, necessarie al proseguimento dell'attività, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:

- 1) l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi;
- 4) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- 5) la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi.

La Società non indennizza le maggiori spese causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura, stati di guerra.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla conduzione dell'attività che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro. Per periodo di indennizzo s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima, dal verificarsi del sinistro, dei giorni indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Nel caso in cui in polizza sia stato richiamato il Settore F - Danni indiretti - Margine di Contribuzione ed un sinistro sia indennizzabile nei termini di tale Settore, la presente garanzia non è operante.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 26 - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività assicurata e dall'azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti.

Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La Società non indennizza i danni:

- a) da scoppio causati da ordigni esplosivi;
- b) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- c) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia facoltativa è operante;
- d) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- e) a veicoli.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 27 - INCENDIO DI COSE PARTICOLARI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia secondo le modalità che seguono.

- 1) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

La Società indennizza le spese (costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche) effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il rifacimento di archivi, documenti, disegni registri, microfilm, fotocolor distrutti o danneggiati.

- 2) Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche e apparecchiature elettroniche.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata, purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.

Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a centinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 12 mesi dal giorno del sinistro, la società indennizza le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

- 3) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, utilizzabilità delle cose medesime, escluso comunque qualsiasi riferimento al loro valore affettivo, artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite non oltre il termine di 18 mesi dal sinistro.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 72 - Assicurazione parziale

ART. 28 - MERCI - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE (DENUNCE MENSILI POSTICIPATE)

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni mensili, altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite merci indicate ed al tasso annuo pattuito. Per ciascuna annualità assicurativa e per ciascuna partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.

Detto acconto, maggiorato di accessori e di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore..

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. Ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni mese e terminerà alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese successivo.
2. Il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Società, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, le denunce del valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del mese precedente e del valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detto mese. A tale scopo il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l'esistenza delle merci durante il corso della garanzia.
3. Le denunce dovranno essere trasmesse alla Società Delegataria mediante raccomandata, telex, telefax, o altro mezzo equivalente con data certa; ai fini del disposto di cui al successivo punto 4, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i mesi successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa.
4. La garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita indicata in polizza.
5. In caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso. Qualora risulti che, al momento del sinistro, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o frazione ed applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso annuo.
7. La differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorato di accessori ed imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.
8. Tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando la Società Delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà sospesa ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 29 - DANNI INDIRETTI A PERCENTUALE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 12 lettera n) - Esclusioni, nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente settore di garanzia, l'indennizzo complessivo dovuto per i danni materiali e diretti alle cose assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e Merci sarà maggiorato della percentuale indicata in polizza.

La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di

forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal sinistro. Nel caso in cui in polizza sia stato richiamato il Settore F - Danni indiretti - Margine di Contribuzione ed un sinistro sia indennizzabile nei termini di tale Settore, la presente garanzia non è operante.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 30 - DANNI INDIRETTI A DIARIA

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 12 lettera n) - Esclusioni, nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente settore di garanzia, la Società riconoscerà all'Assicurato l'importo indicato in polizza per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale l'importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.

La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Nel caso in cui in polizza sia stato richiamato il Settore F - Danni indiretti - Margine di Contribuzione ed un sinistro sia indennizzabile nei termini di tale Settore, la presente garanzia non è operante.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

GARANZIE FACOLTATIVE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307)

ART. 31 - GRANDINE SU FRAGILI

La Società, a parziale deroga dell'art.13.1 - Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a vetrare e lucernari in genere, manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Si intendono comunque esclusi i pannelli fotovoltaici e solari termici.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 32 - PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI (EVENTI ATMOSFERICI)

A parziale deroga dell'art. 13.1 - Eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai pannelli fotovoltaici e solari termici causati da uragani, bufere, tempeste, trombe

d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

La garanzia comprende anche i danni materiali causati da gelo e da sovraccarico neve qualora i Fabbricati su cui sono installati siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore al momento della costruzione o dell'ultima ristrutturazione.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 33 - FABBRICATI APERTI E ENTI ALL'APERTO (ESCLUSI VEICOLI)

A parziale deroga dell'art. 13.1 - Eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose assicurate alle partite Fabbricato, Macchinario, Attrezzature, Arredamento e Merci:

- 1) tende frangisole, tettoie, pensiline, gazebo, tensostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- 2) enti, esclusi veicoli, posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto, nell'area di pertinenza dell'attività.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 34 - VEICOLI ALL'APERTO COSTITUENTI "MERCI"

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220307)

A parziale deroga dell'art. 13.1 - Eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli posti all'aperto, costituenti "Merci", purchè nell'ambito dell'Azienda e in area completamente recintata.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 35 - AUTOVEICOLI DELL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 12 - Esclusioni punto 1, la partita Macchinario comprende i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati per l'Incendio, non costituenti Merci purchè trovantisi nell'ambito dell'azienda.

Restano comunque esclusi gli eventi atmosferici sui suddetti veicoli.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 36 - ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE

Le somme assicurate Fabbricato e Macchinario, Attrezzature, Arredamento - come da definizioni di polizza - sono corrispondenti alla valutazione effettuata, in base al valore a nuovo, dalla Società di stima indicata negli allegati di Polizza. La suddetta valutazione non è considerata stima accettata agli effetti dell'Art. 1908, secondo comma, del Codice Civile. Gli elaborati di stima iniziali e successivi devono esporre chiaramente le somme da assicurare rispettivamente per Fabbricato e Macchinario, Attrezzature, Arredamento.

Limitatamente a Fabbricato e Macchinario, Attrezzature, Arredamento non si farà luogo, qualunque sia il valore delle cose assicurate che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 72 - Assicurazione parziale, salvo quanto sotto riportato.

Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e quindi anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento

o convalida della dichiarazione di valore, redatto dalla Società di stima, non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- 1) risultanti da rivalutazione degli enti preesistenti, oggetti dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- 2) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili a Fabbricato e Macchinario, Attrezzature, Arredamento, purché tali maggiorazioni non superino il 30% delle somme indicate in polizza rispettivamente per Fabbricato e per Macchinario, Attrezzature, Arredamento in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, in base al rapporto iniziale. Nel caso di aumento superiore al 30%, in caso di sinistro, l'indennizzo sarà assoggettato alla regola proporzionale di cui all'art. 72 - Assicurazione parziale, in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza, ai fini del limite massimo di indennizzo, quest'ultimo non potrà in nessun caso eccedere le somme assicurate indicate in polizza rispettivamente per Fabbricati e per Macchinario, Attrezzature, Arredamento maggiorate del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- 3) imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto, fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, non saranno esposte nell'ambito delle somme da assicurare;
- 4) relative a nuovi enti non ascrivibili a Fabbricato e Macchinario, Attrezzature, Arredamento, la cui entrata in garanzia verrà concordata non appena inclusi nei rapporti di stima.

Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di un'appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto di stima inoltrato a cura del Contraente come sopra previsto, che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora le risultanze delle stime comportassero rispettivamente per Fabbricato e per Macchinario, Attrezzature, Arredamento maggiorazioni superiori del 30% rispetto alle ultime somme assicurate indicate in polizza, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione anche per quanto riguarda i tassi da applicare. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di un'appendice di regolazione per il periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui ai punti 1) e 2), per i quali il Contraente è tenuto a corrispondere rispettivamente il 50% del relativo tasso annuo.

Il Contraente e la Società hanno la facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza medesima. In caso di disdetta resteranno inoperanti i reciproci impegni previsti dalla presente condizione particolare a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

La presente garanzia facoltativa rimane inoperante se il Contraente non ha ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini sopra convenuti, del rapporto di aggiornamento e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità descritte, in base alle somme assicurate in polizza maggiorate rispettivamente del 30%.

I premi dovuti a termine della presente condizione particolare dovranno essere pagati entro 30 giorni da quello in cui la Società ha presentato al Contraente l'appendice di regolazione del premio; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la presente condizione particolare resterà sospesa ai sensi dell'Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

ART. 37 - LEEWAY CLAUSE (ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE)

I capitali previsti in garanzia alle partite Fabbricato e Macchinario, Attrezzature, Arredamento, vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio, al termine di ogni annualità assicurativa, per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo

del 20% delle rispettive somme assicurate. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 20%, per cui, il disposto delle condizioni di assicurazione, troverà applicazione soltanto se il valore effettivo eccederà, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato. Il Contraente (o l'Assicurato) si impegna a comunicare, entro i 15 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa, l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 20%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente (o l'Assicurato) si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Eventuali aumenti eccedenti la limitazione del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione. Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa clausola, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio. Qualora il Contraente (o l'Assicurato) non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente clausola decadrà a far tempo dalle ore 24 del 15° giorno anzidetto, fermo il diritto della Società all'incasso di una somma pari al 10% del premio corrisposto, per l'annualità trascorsa, sulle citate partite.

ART. 38 - SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI DEL TERRENO

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a seguito di:

1. smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
2. franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno sconsendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;
3. cedimento del terreno.

La Società non risponde se gli eventi di cui sopra sono stati determinati da:

- terremoto ed eruzioni vulcaniche;
- errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

SETTORE B - ELETTRONICA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 39 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare, a primo rischio assoluto, tutti i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate presso l'ubicazione indicata in polizza se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da qualsiasi evento accidentale qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni previste dal presente settore.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 40 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, colpo di stato (militare o non), legge marziale;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 1. La generazione di energia nucleare;
 - o
 2. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
- d) causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine;
- e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;
- f) causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il progettista, costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, collaudo, prova di macchinari o loro parti, anche se tali operazioni siano dovute a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione delle cose assicurate
- j) agli impianti e le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile al di fuori dei locali assicurati;

- k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- l) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, ai Soci a responsabilità illimitata, agli Amministratori;
- m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- n) quando causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
- I danni di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
 - I danni derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.
- Restano comunque garantiti i costi previsti dall'art. 43 – Garanzia facoltativa “- SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE”, qualora resa operante.
- o) indiretti in genere ivi compresi cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato
- p) occorsi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originario.

La Società, inoltre, non indennizza:

- q) i conduttori esterni alle cose assicurate;
- r) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- s) i software in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 41 – CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONI E SIMILI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A. A parziale deroga dell'art. 40 – Esclusioni, la garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate, fermo il disposto dell'art. 75. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie, non attraversate da corrente, dei conduttori assicurati.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

B. A parziale deroga dell'art. 40 – Esclusioni, la Società indennizza altresì, purché connessi ad evento indennizzabile ai sensi del punto A. che precede, i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 42 - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 40 lettera j) - Esclusioni, la garanzia viene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di proprietà in occasione di trasporto, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 43 - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 40 lettera s) - Esclusioni, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- Il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni del presente Settore, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 40.

Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

- La duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine della garanzia di cui all'art. 39.

Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

A parziale deroga dell'art. 64, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex, fax o pec.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 44 - MAGGIORI COSTI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 40 lettera o) - Esclusioni, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte del presente Settore, ferme restando le altre esclusioni di cui all'art. 40, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;
- g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- h) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

A parziale deroga dell'art. 64, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex, fax o pec.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 45 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A) Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali quest'ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B) Onorari e spese del Perito

La Società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 66 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

C) Coesistenza di scoperti

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non liquidabile.

D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'art. 69, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.

E) Dannи da furto

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse.

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- 2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- 3) uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.

Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;

- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un "fabbricato" conforme a quanto previsto dalla relativa definizione, in caso contrario i danni da furto s'intendono esclusi;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che quelle del "fabbricato" non siano conformi a quanto previsto dal punto e) della relativa definizione, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto indicato nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

F) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Elettronica	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

SETTORE C - FURTO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 46 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza nei limiti delle somme assicurate i danni materiali e diretti dovuti alla perdita di Contenuto dell'azienda assicurata, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante:
 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
 2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. In ogni caso l'Assicurato, a seguito dello smarrimento/sottrazione delle chiavi, si impegna a provvedere a mettere in atto mezzi idonei per prevenire il sinistro.

Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in maniera clandestina e rimanendovi clandestinamente abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

- b) **furto commesso**:

- **attraverso le luci di serramenti e di inferriate** con rottura del vetro retrostante;
- **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- **con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio**;
- **dai dipendenti** fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi ed a condizione che i dipendenti autori del furto non siano incaricati della custodia dei mezzi di chiusura o di mezzi particolari di prevenzione/protezione.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra; per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

- c) **rapina od estorsione**, avvenuta nei locali dell'attività assicurata, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;

- d) **rapina**, avvenuta nell'azienda ma **al di fuori dei locali dell'attività assicurata**.

La presente garanzia è valida limitatamente ai soli valori ed è operante esclusivamente per la seguente attività: Stazione di Servizio.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

- e) **danni** materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli **atti vandalici** (esclusi i danni ai Valori ed

alle lastre); Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

La garanzia è inoltre estesa:

- f) ai **guasti cagionati dai ladri** alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, compreso il furto degli stessi (escluse le componenti in rame), posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l'applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza.

Restano comunque esclusi i danni arrecati alle Lastre.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

- g) ai **valori trasportati**, di pertinenza dell'azienda, per i quali l'assicurazione è prestata contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
 - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - la rapina o l'estorsione;

commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

- h) ai **valori** ovunque posti nei locali aziendali;

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

- i) **rapina commessa sui clienti dell'Assicurato** di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dell'azienda.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:

- j) i danni direttamente causati dalla **mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti e/o documenti personali**, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

- k) le **spese per la procedura di ammortamento** per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

- l) le **spese** documentate per la **sostituzione delle serrature** a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso ai locali dell'attività assicurata anche se attuato con scasso.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

- m) le **spese per il miglioramento dei sistemi di protezione/prevenzione** sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termine del presente Settore, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 47 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, colpo di stato (militare o non), legge marziale;

- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;

II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:

1. La generazione di energia nucleare;
- o
2. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- c) verificatisi in occasione di bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine;

- d) agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;

- e) commessi o agevolati con dolo: - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno, comunque, accesso ai locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti salvo quanto riportato nell'Art. 46 punto b); - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto riportato nell'Art. 46 punto b); - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o

- affinità, anche se non coabitanti;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del ottavo giorno;
- g) indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato;
- h) commessi da infedeltà dei dipendenti;
- i) causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- j) ai veicoli a motore non costituenti Merci;
- k) ad impianti ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile al di fuori dei locali assicurati
- l) ai valori trasportati, quando gli stessi non siano portati dalla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa;
- m) derivanti da truffa;
- n) derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto riportato nell'Oggetto dell'Assicurazione e nelle Condizioni sempre operanti.

Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 48 - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzi oggetto dell'attività dell'azienda assicurata e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti (esclusi Valori e Preziosi).

Resta inteso che:

- i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi e con impianto d'allarme attivato, i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Austria, Svizzera, Francia e Slovenia.

Non sono indennizzabili i danni:

- subiti da merci e attrezzi trasportati su rimorchio;
- ai veicoli;

- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad Euro 1.000,00;
- valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 49 - INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

La Società, a parziale deroga dell'art. 47 lettera h) e m) - Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:

- a) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- b) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.
- c) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorchè le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

L'assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l'infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell'art. 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 47, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- a) se il Contraente o l'Assicurato non aderisce all'invito della Società di denunciare il dipendente infedele all'Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
- b) se il Contraente o l'Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 50 - REINTEGRO AUTOMATICO

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

In deroga a quanto disposto all'art. 70 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro furto, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del presente settore, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7 - Recesso in caso di sinistro.

ART. 51 - MAGGIORI COSTI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga dell'art. 47 lettera g) - Esclusioni, nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 46 - Oggetto dell'assicurazione lettera a) usque e) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese

effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 52 - GARANZIA LIMITATA A "MACCHINARI, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO"

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

L'assicurazione deve intendersi prestata esclusivamente sulle cose descritte alla voce "macchinario, attrezzatura ed arredamento" della definizione Contenuto.

ART. 53 - GARANZIA LIMITATA ALLE "MERCI"

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

L'assicurazione deve intendersi prestata esclusivamente sulle cose descritte alla voce "merci" della definizione Contenuto.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 54 - VALORI IN CASSAFORTE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

In aggiunta a quanto disciplinato dall'art. 46 - Oggetto dell'assicurazione, lettera h), la Società indennizza i danni da furto, rapina ed estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata in Polizza.

In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui alle lettere a) o b) dell'art. 46, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al primo capolinea della lettera a) dell'art. 46.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 55 - PORTAVALORI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

A. PORTAVALORI

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 46 - Oggetto dell'assicurazione, lettera g), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell'azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di:

- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso maleore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina o estorsione;

commessi sulla persona del Contraente o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

B. SPESE SANITARIE

La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera A. Portavalori.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 56 - MERCI PERIODICHE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

La Società, in aumento a quanto garantito alla voce "merci" della definizione Contenuto, indennizza l'ulteriore somma assicurata a titolo di Merci per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 220307).

ART. 57 - FURTO DI MERCI ALL'APERTO (IN AGGIUNTA)

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 60 - Condizioni sempre operanti, lettera A), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di Merci poste sotto tettoie o locali aperti totalmente o parzialmente sui lati, oppure allo scoperto, ma comunque entro il perimetro dell'Azienda, non oltre 200 metri (in linea d'aria) dal Fabbricato in cui si svolge l'attività. La presente garanzia è operante a condizione che il perimetro dell'ubicazione sia recintato:

- o da inferriate di altezza non inferiore a 1,50m saldamente ancorate al suolo;
- o da muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30cm con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50m.

Le recinzioni:

- devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno;
- devono essere chiuse con serrature antisfondamento o antistrappo.

Nelle recinzioni sono consentite luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture. La garanzia è estesa ai veicoli a motore unicamente laddove l'Attività dichiarata abbia per oggetto tali beni, essi dovranno in ogni caso essere chiusi a chiave o con attivato un efficace congegno di bloccaggio. Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.

In ogni caso resta escluso il Furto di merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli. La garanzia non è comunque operante per il Furto di: Valori, Preziosi, acciaio, alluminio, rame ed ottone.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 58 – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI (IN AGGIUNTA)

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

La società, in aggiunta a quanto previsto dall'Art. 46 punto f), risponde dei **guasti cagionati dai ladri** alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, compreso il furto degli stessi (escluse le componenti in rame), posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l'applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza (mod. 220307).

ART. 59 – ATTI VANDALICI (IN AGGIUNTA)

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente alla somma assicurata.

La società, in aggiunta a quanto previsto dall'Art. 46 punto e), risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza (mod. 220307).

CONDIZIONI OPERATIVE

ART. 60 – CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A) Cose all'aperto

Le cose assicurate, si intendono garantite anche se si trovano all'aperto, purché poste nell'area recintata di pertinenza dell'azienda in cui si svolge l'attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all'Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda in cui si svolge l'attività.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307)

B) Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi

Le merci, il macchinario, l'attrezzatura, l'arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi, purchè nell'ambito del territorio di tutti i paesi europei.

La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche costruttive del "Fabbricato" e dalle "Difese esterne" di cui alla Condizione sempre operante I).

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

C) Onorari e spese del perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 66 – Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

D) Depositi separati

Le cose assicurate possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione sempre operante I), costituenti magazzini o depositi accessori all'attività assicurata posti al di fuori dell'azienda, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda stessa.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

E) Merci di categorie diverse

Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponda a quella indicata in Polizza (mod. 220307).

Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell'eventuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, indennizzerà i danni liquidati a termini di polizza con il limite d'indennizzo del 15% della somma assicurata.

Resta fermo, comunque, quanto previsto dall'art. 1 e quanto previsto dalla successiva lettera "F" relativamente al limite di indennizzo per i preziosi.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

F) Preziosi

La garanzia è operante anche per i preziosi, unicamente ad uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l'abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l'attività assicurata.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

G) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte

La garanzia è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte, di cui alla definizione di "Macchinario, attrezzatura ed arredamento", allorquando non siano oggetto della attività assicurata.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

H) Furto dei veicoli durante le ore di apertura

L'assicurazione è estesa ai furti di veicoli, oggetto di lavorazione e/o riparazione e/o deposito e/o vendita, commessi all'interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell'azienda con presenza di persone addette al servizio ed a condizione che le chiavi dei veicoli siano custodite all'interno dei locali.

Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono escluse dall'assicurazione le cose contenute nei veicoli.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

I) Difese esterne

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un "fabbricato" conforme a quanto previsto dalla relativa definizione;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabilis esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2, o che le caratteristiche del "Fabbricato" non siano conformi a quanto previsto alla lettera e) della relativa definizione, valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

L) Coesistenza di scoperti

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura indicata nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

M) Prezzo di vendita

Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.

N) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

O) Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le garanzie rimangono in vigore per le cose assicurate nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo delle stesse in altra ubicazione. Limitatamente alla garanzia furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del "Fabbricato" e "Difese esterne" analoghe ai precedenti.

P) Veicoli ricoverati in azienda

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nell'azienda indicata in polizza, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto indicato nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Resta fermo quanto indicato al comma L) "Coesistenza di scoperti" del presente articolo.

ART. 61 - CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Tali garanzie sono operanti unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220307) siano barrate le relative caselle.

Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate:

D01: l'azienda ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno;

D02: nell'azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con sirena;

D03: nell'azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell'Ordine;

D04: il punto 2 della lettera I) dell'art. 60 s'intende abrogato e sostituito dal seguente:

Difese esterne

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impegno cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia di difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- B) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.

Qualora invece venga accertato che l'introduzione nei locali è avvenuta violando i mezzi di protezione e chiusura operanti ma non conformi a quelli sopra indicati, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

Impianto di allarme antifurto

(Valido solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche di rischio D02 o D03)

Qualora l'impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali.

IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A - INCENDIO, B- ELETTRONICA, C- FURTO

ART. 62 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 63 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 64 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al settore C - FURTO) da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
- d) denunciare tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Relativamente al Settore B - Elettronica:

- g) la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere

SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO - IN CASO DI SINISTRO

tutte le misure necessarie;

h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

B.

In base all'accordo intercorso tra la Società e Belfor Italia S.r.l. compagnia specializzata nella gestione di servizi di risanamento post-sinistro, il Contraente/Assicurato è in automatico membro del programma di Pronto Intervento Azienda (PIA).

Pertanto, fermo quanto disposto alla lettera A. del presente articolo, in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio per il quale l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 30.000,00 il Contraente/Assicurato ha la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro.

I termini del servizio sono esplicitati in Polizza (mod. 220307) "Allegato salvataggio e ripristino", il servizio è attivabile attraverso l'utilizzo del seguente numero verde:

800 820 189

Attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di Belfor Italia S.r.l., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici.

La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di salvataggio e ripristino. In tal caso verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 65 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 66 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto previsto all'art. 14.4 ed all'art. 45 lettera B)

ART. 67 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 64;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'art. 69;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'art. 66 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 68 - OPERAZIONI PERITALI

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 69 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illeso, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:

A - FABBRICATO

1. Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest'ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui al settore A - Incendio in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato un importo superiore al triplo del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1 che precede un deprezzamento stabilito;

2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Resta altresì convenuto che il pagamento dell'intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.

La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi agravio per l'assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo compro-

SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO - IN CASO DI SINISTRO

vata forza maggiore; qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2. che precede.

B - RISCHIO LOCATIVO

Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2. L'ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

C - CONTENUTO E MERCI

C1 - Macchinario, Attrezzature e Arredamento (con esclusione di servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili), Cassaforte, Macchine mordenti per l'industria del legno, Apparecchiature Elettroniche, Supporto di Dati

1. Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;

Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui al settore A - Incendio in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1 che precede un deprezzamento stabilito;

2. l'ammontare del danno si determina:

a) per le Apparecchiature assicurate al Settore B-Elettronica, per le quali non siano trascorsi più di due anni dall'acquisto, comprovato da apposita documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;

b) per le Apparecchiature assicurate al Settore B - Elettronica, per le quali siano trascorsi più di due anni dall'acquisto o siano prive di comprovata documentazione e per tutte le altre cose assicurate, stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui ai settori B - Elettronica e C - Furto, in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del contenuto un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Resta altresì convenuto che il pagamento dell'indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino delle cose danneggiate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati o sottratti dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore.

Qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato in relazione al tipo, qualità, funzionalità stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

In caso di sinistro indennizzabile agli effetti del **Settore B - ELETTRONICA**:

- la Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento;

- sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro (salvo se richiamato l'Art. 51 – Maggiori costi) e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

C2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali, Esplosive, Preziosi e Servizi di argenteria, Pellicce, Quadri, Sculture, Oggetti d'arte, Tappeti, Antichità e simili

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Qualora risultino danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illeso, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna (cfr. art. 14.7 e art. 60 lettera M).

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

C3 - Cose particolari

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Relativamente al **Settore C - FURTO** le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia “mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all'art. 46 lettera j).

C4 - Valori e Titoli di Credito

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

D - SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO

Per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure

SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO - IN CASO DI SINISTRO

in copia nel caso sia intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto ente. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall'Assicurato.

E - ROTTURA LASTRE

La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di trasporto ed installazione.

ART. 70 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO

Relativamente al Settore C - FURTO, in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Se richiamato l'Art. 50 - Reintegro Automatico, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7.

ART. 71 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 72 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 20% non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale).

Se dalle stime fatte a norma dell'art. 69, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Questa norma non si applica:

- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore A - Incendio, che abbia colpito Fabbricato, Macchinari, Attrezzi, Arredamento e Merci e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risultò uguale od inferiore ad Euro 5.000,00;

- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore B - Elettronica, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 2.500,00;
- alle garanzie prestate a "primo rischio assoluto" (P.R.A.).

ART. 73 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 74 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Relativamente al Settore B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le garanzie di cui al Settore C - Furto.

ART. 75 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e/o indicata nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 76 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti necessari, determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 12 lettera d), 40 lettera c), 47 lettera d).

SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 77 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza comprese le attività strettamente accessorie e connesse alla stessa.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sotto indicati mentre svolgono i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato:

- titolari e dipendenti di aziende clienti, fornitrice, di trasporto, addette ai servizi di manutenzione, riparazione e collaudo;
- personale non dipendente che effettua prove pratiche su macchinari, attività di istruzione o attività promozionale;
- stagisti e tirocinanti (restano comunque esclusi i lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione del lavoro);
- liberi professionisti, consulenti e loro dipendenti;
- dipendenti di aziende terze distaccati presso l'Assicurato.

ART. 78 - RISCHI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE E SOGGETTI A PARTICOLARI DELIMITAZIONI

a) Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile della proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. Sono compresi altresì i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi.

Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere (esclusi i gonfiabili) qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell'attività principale e non siano predominanti rispetto all'attività stessa. L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria;
- da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stalattite ed insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

b) Attività presso Terzi

La garanzia comprende i danni provocati dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti, conseguenti allo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi e derivanti:

- a) a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) ai locali dove viene svolta l'attività assicurata ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e per peso, non possano essere rimosse o la cui rimozione risulti difficoltosa.

La garanzia non comprende i danni:

- alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità;

- alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

c) Lavori ceduti in appalto o subappalto

La garanzia comprende la responsabilità per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori inerenti all'attività descritta in polizza per conto dell'Assicurato stesso.

La garanzia è efficace a condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino il 50% del fatturato annuo e che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

La garanzia non opera per le imprese che svolgono le seguenti attività: “Installazione di marmi e piastrelle, pavimentazione e rivestimento all'interno di fabbricati - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni - Manutenzione e riparazione di fabbricati sia occupati che non, senza interessamento di strutture portanti compresi lavori di rifinitura e di abbellimento, decorazione di muri, soffitti ed infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazione di tappezzerie e posa in opera di pavimentazioni (con o senza impermeabilizzazioni, effettuati in fabbricati occupati o non) - Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo, e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all'interno che all'esterno di stabili occupati e non (con o senza impermeabilizzazioni)”.

d) Lavori di:

- ordinaria manutenzione di tutti i fabbricati, ed aree ad essi pertinenti, per i quali è prestata l'assicurazione e/o dalla direzione dei lavori stessi.
Relativamente ai fabbricati, non sono compresi i danni derivanti dai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- ordinaria e straordinaria manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

e) Dannи a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito d'esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.

Restano comunque esclusi i danni:

- da furto;
- da incendio;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- conseguenti a mancato uso.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

f) Responsabilità personale dei dipendenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.

Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:

- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell'Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. indicato in Polizza (mod. 220307).

g) Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.

È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. A deroga dell'art. 82 – Estensione territoriale – la presente garanzia è prestata entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

h) Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende il rimborso delle spese straordinarie e documentate causate a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente Settore.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

i) Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell'attività assicurata, ferma però restando l'esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

l) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell'attività assicurata, ma di pertinenza della stessa.

m) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani.

Questa garanzia è prestata, limitatamente ai danni cagionati dai cani.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

n) Proprietà e/o gestione nell'ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili

o) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi.

p) Esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

q) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, purché tenuti nelle aree interne dell'attività assicurata. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi.

r) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano (a deroga dell'art. 82 - Estensione territoriale), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.

s) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature.

t) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci, ferma l'esclusione del rischio della circolazione dei veicoli a motore, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

u) Svolgimento di attività ricreative, sociali, comprese gite aziendali, con esclusione di quelle sottoposte alla normativa del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.

v) Dannи da somministrazione e vendita di prodotti:

Relativamente allo smercio e/o somministrazione al pubblico di generi alimentari o preparati erboristici prodotti dall'Assicurato ed a condizione che quest'ultimo sia in regola con le disposizioni previste dal d.lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme, sono compresi altresì i danni dovuti a vizio originario del prodotto stesso.

Laddove esista uno spaccio aziendale, l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dai prodotti venduti direttamente al Cliente presso l'Azienda assicurata. La presente estensione di garanzia è valida per i sinistri verificatisi entro un anno dalla consegna dei prodotti e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal d.lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

z) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti.

Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale dei medici.

aa) Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri impianti ed attrezzature ad uso accessorio dell'attività assicurata, esistenti nell'ambito dell'azienda.

bb) Gestione servizi

relativamente alla gestione dei servizi:

- di pulizia svolti dal personale addetto all'espletamento di tale attività;
- antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.

cc) Dannи a veicoli e/o natanti

Per i danni subiti:

Unicamente per le seguenti attività: "Autofficina - Carrozzeria - Natanti fino a 200tsl: costruzione, riparazione, allestimento e raddobbo - Produzione di veicoli, ciclomotori, motorscooter, motociclette, biciclette, trattori e semoventi - Produzione e allestimento di roulotte, caravan, motorcaravan, motorhome e similari - Stazione di servizio, autolavaggio - Vendita autoveicoli con reparto assistenza e riparazione", l'assicurazione è valida per i danni subiti:

1. dai veicoli e/o natanti derivanti da operazioni di movimentazione, sistemazione, sollevamento o derivanti dalla caduta dei veicoli e/o natanti stessi da ponti sollevatori o in buche purché detti danni si verifichino nei locali, ovvero nell'area recintata di pertinenza dell'azienda ove si esercita l'attività dichiarata.
2. dai veicoli e/o natanti sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione e lavaggio. Restano comunque esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergivetri e tergifikasi.
3. dai veicoli sotto rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, la garanzia si estende anche ai danni che si verifichino entro le 36 ore successive a queste operazioni ed in conseguenza delle stesse.
4. dai veicoli durante le operazioni di recupero con carro attrezzi.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inherente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da Furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- da Incendio;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- alle cose contenute nei veicoli o natanti;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Relativamente ai punti 1,2,3 e 4 della presente garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

dd) Dannи a cose trattate

Relativamente alle lavanderie industriali e tintorie di filati o tessuti l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi oggetto di trattamento.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ee) Rivalsa Inps ex legge 222/1984

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi vale anche per le surroghe esperite dall'INPS ai sensi dell'art 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

ff) Mancato intervento sulla segnaletica

L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi per i materiali.

hh) Dannи a cose portate dai clienti

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deteriora-

mento delle cose portate dai clienti, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Restano comunque esclusi i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché Valori, Preziosi, veicoli, natanti e cose in essi contenute.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ii) Committenza generale

Qualora le attività oggetto delle garanzie prestate dal presente art. 78 siano in tutto o in parte affidate a terzi, ad eccezione di quanto richiamato al punto c) la garanzia vale unicamente per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli per ogni rischio e attività complementari, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti.

Restano invece sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel “PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO” (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 79 - QUALIFICA DI “TERZI”

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia Responsabilità Civile Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) i dipendenti dell’Assicurato ed i prestatori di lavoro, a favore dei quali può essere prestata l’assicurazione di cui all’art 84, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione;
- d) le società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, per morte, lesioni personali gravi o gravissime, a:

- e) titolari e prestatori di lavoro di ditte non controllate, non consociate o non collegate all’Assicurato ai sensi del Codice Civile, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che possono partecipare, in via occasionale, a lavori di carico e scarico e/o alle attività complementari previste all’art. 78, escluse le malattie professionali;
- f) liberi professionisti e consulenti in genere, compresi i loro dipendenti;
- g) lavoratori somministrati, borsisti, stagisti e tirocinanti, escluse le malattie professionali;
- h) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio.

Restano esclusi in ogni caso titolari e dipendenti delle ditte alle quali l’assicurato affidi lavori in appalto o subappalto

ART. 80 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 1. La generazione di energia nucleare;
 - o
 2. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- b) comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- d) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo che l'attività assicurata e dichiarata in polizza non ne preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati, nel qual caso è compreso il rischio relativo all'impiego e/o alla detenzione di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni a coltivazioni, fabbricati e cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;
- e) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, colpo di stato (militare o non), legge marziale;
- f) derivanti da encefalopatia spongiforme (TSE) anche già conclamata;
- g) derivanti da influenza aviaria e influenza suina (tipo H1N1);
- h) derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- i) da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di Responsabilità Civile per i quali, conformemente alle norme di legge, sia obbligatoria l'assicurazione;
- j) da proprietà e/o uso di unità naviganti, a vela, con motore ausiliario o a motore e aeromobili;
- k) da uso di veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti o azionati da persone non abilitati a norma di disposizioni legislative o altre comunque vincolanti;
- l) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e alle cose trovansi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'Art. 78, lettera b);
- m) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 78, lettera b);
- n) alle cose rimorchiare, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato;
- o) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori ed alle opere in costruzione o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- p) da proprietà e conduzione dei fabbricati e delle relative aree ad essi pertinenti diversi da quelli utilizzati quali beni strumentali per lo svolgimento delle attività descritte in polizza;
- q) da furto, rapina, smarrimento, ammanco, appropriazione indebita, estorsione, frode, scippo;
- r) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi, salvo quanto previsto dall'art. 78 lettera b);
- s) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, devia-

- zione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- t) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
 - u) provocati da acqua piovana, salvo quanto previsto dall'Art. 92, qualora operante;
 - v) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni di terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - w) condutture ed impianti sotterranei in genere;
 - x) derivanti dalla responsabilità civile professionale;
 - y) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere
 - z) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 81 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

ART. 82 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei; l'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 83 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, se convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari, e cioè il consumo degli elementi variabili specificati in polizza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del S.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi, la copia della dichiarazione dei salari inviata all'INAIL).

A richiesta della Società, l'Assicurato è inoltre tenuto a fornire copia delle denunce di nuovo lavoro da lui inviate a detto Istituto.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 84 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRE- STATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente al massimale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:

- a) dall'INAIL e/o dall'INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.

La presente garanzia opera, in via alternativa:

- nel caso in cui l'invalidità permanente, calcolata come sopra indicato, non sia inferiore alla percentuale prevista nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307);

oppure

- con l'applicazione della franchigia fissa prevista nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge; non costituisce tuttavia motivo di decaduta dell'assicurazione l'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere. Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Fermo il massimale convenuto in polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- c) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- d) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda assicurata.

La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 85 - DANNI DA INQUINAMENTO IMPROVVISO E ACCIDENTALE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 80 lettera s) - Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni a terzi da **inquinamento improvviso e accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato** da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoruscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, purché non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione.

Sono comunque sempre esclusi dalle garanzie prestate dalla Polizza il danno ambientale e i danni, dovuti a qualsiasi altra causa, da:

- a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- b) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;

- c) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 86 - DANNI A COSE IN CONSEGNA, CUSTODIA E SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 80 lettera l) - Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all'esecuzione dei lavori stessi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- derivanti da incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici, mancata rispondenza all'uso;
- ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d'uso o in locazione all'Assicurato;
- alle cose movimentate;
- a oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute;
- ai capi di vestiario sottoposti a lavorazioni e/o puliture di qualunque genere.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 87 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DEGLI INSTALLATORI (ESCLUSI AUTORIPARATORI, AUTOFFICINE, STAZIONI DI SERVIZIO E SIMILARI)

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga dell'art. 80 lettera o) - Esclusioni, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti e/o opere inerenti l'attività assicurata, anche se non installati dall'Assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori.

L'assicurazione è valida, purché l'Assicurato sia in possesso - quando richiesta - dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate od oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti o delle macchine da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinati;
- cagionati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione.

La garanzia è prestata per i lavori ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre:

- **10 anni** dalla data di fine lavori per le attività rientranti nella legge 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

- **12 mesi** per le attività non previste dalla succitata legge.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

In entrambi i casi la garanzia è operante per quei lavori per i quali sussista dichiarazione di conformità, ovvero regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.

ART. 88 – RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DEGLI AUTORIPARATORI, AUTOFFICINE E ANNESSI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI SERVIZIO, STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga dell'art. 80 lettera o) – Esclusioni la garanzia è operante per i danni subiti o causati dai veicoli a motore oggetto dell'intervento da parte dell'Assicurato in relazione all'attività descritta in Polizza, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge, purché:

- l'Assicurato risulti in possesso dell'abilitazione richiesta dalla legge;
- detti danni si verifichino in vigenza di contratto o entro 12 mesi dall'intervento.

La garanzia è prestata esclusivamente per i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Restano in ogni caso esclusi i danni:

1. alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inherente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
2. da Furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
3. da Incendio;
4. da mancato uso o disponibilità del veicolo;
5. alle cose contenute nei veicoli o natanti;
6. derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

ART. 89 – DANNI DA FURTO

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga dell'art. 80 lettera q) – Esclusioni, l'assicurazione è operante per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 90 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

La garanzia è prestata per la sola responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduzione de fabbricati descritti in Polizza (mod. 220307).

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi ed attrezzature sportive e giochi in genere (esclusi i gonfiabili). L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- b) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- d) derivanti dall'esercizio, nel fabbricato descritto in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e/o loro familiari;

- e) derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria, salvo il caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di committente. In tale ipotesi la garanzia è operante a condizione che:
 - l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
 - dall'evento siano derivati a carico del danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- f) derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Il valore indicato in Polizza (mod. 220307) deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente. Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato dall'Assicurato in Polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato della percentuale di cui sopra, e quello risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nel limite del massimale ridotto in uguale proporzione.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 91 - DANNI A COSE CONSEGNATE

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 80 lettera I) – Esclusioni, e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità a lui facente capo ai sensi dell'Art. 1784 del Codice civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'Assicurazione non vale per i preziosi, i valori, i veicoli e le unità naviganti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'Assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 92 - DANNI DA ACQUA PIOVANA O DA ALTRI EVENTI ATMOSFERICI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 80, lettera u), l'Assicurazione comprende i danni alle cose trovatisi all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti in genere provocati da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmosferici.

La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni impermeabilizzanti e che dette protezioni vengano distrutte, danneggiate o spostate dai fenomeni atmosferici.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 93 - DANNI A COSE DI TERZI, ESCLUSI I VEICOLI E/O NATANTI, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE O COMUNQUE MOVIMENTATE CON CARRELLI O MEZZI SEMOVENTI, PONTI SOLLEVATORI, MEZZI SIMILARI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga dell'art. 80 lettera n) - Esclusioni, l'assicurazione è operante per i danni alle cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, purché tali danni dipendano da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è operante esclusivamente per i danni provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, sempre che tali cose non siano utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 94 - DANNI DA CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga dell'art. 80 lettera v) - Esclusioni, l'assicurazione è operante per i danni a cose derivanti da cedimento e/o franamento del terreno, purché non causati da operazioni di scavo e reinterro e/o lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 95 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga dell'art. 80 lettera w) - Esclusioni, l'assicurazione è operante per i danni alle condutture ed impianti sotterranei, non derivanti da cedimento e/o franamento del terreno.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
R.C.T.	Paesi Europei
R.C.O.	Mondo intero

SETTORE E - RC PRODOTTI

COSA COPRE LA GARANZIA

ART. 96 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso descritto in polizza.

ART. 97 - QUALIFICA DI "TERZI"

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

ART. 98 - ESCLUSIONI E PRECISAZIONI

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti medesimi;
- b) le spese di sostituzione e riparazione dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore;
- c) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti;
- d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- e) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- f) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- g) i danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - 1. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - 2. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- h) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- j) i danni relativi alla installazione, riparazione e manutenzione dei prodotti descritti in polizza;
- k) i danni di qualunque natura e comunque originati, riconducibili in qualunque maniera al colorante Sudan Rosso 1 ed all'additivo alimentare E425 Konjak;
- l) i danni cagionati da o in qualunque modo connessi a: esistenza, inalazione o esposizione a funghi o spore di qualsiasi genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 99 - LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per anno assicurativo (o minor periodo) e per sinistro in serie con i sottolimiti indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307) e contraddistinti dalle lettere

- a) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- b) per i danni: a cose contenute nel prodotto descritto in polizza o in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;
- c) a cose fabbricate con l'utilizzo del prodotto descritto in polizza;
- d) ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto descritto in polizza sia parte componente.

ART. 100 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.

La garanzia è operante ai sensi degli artt. 1892, 1893 del C.C. sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

ART. 101 – SCOPERTO OBBLIGATORIO

Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto percentuale del danno (con i relativi minimi e massimi) indicato nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 102 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi Usa/Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi. Per i danni verificatisi in Usa/Canada e Messico (esportazione occulta) lo scoperto è quello specificamente indicato nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 103 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, se convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari, e cioè il consuntivo degli elementi variabili specificati in polizza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali

l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 104 - ESTENSIONE DI GARANZIA ALLE ESPORTAZIONI DIRETTE IN USA, CANADA, MESSICO

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente al massimale.

A parziale deroga di quanto previsto Art. 102 - Estensione territoriale, la garanzia vale anche per i prodotti consegnati in USA, Canada, Messico e per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con lo stesso assicuratore e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 105 - VENDOR'S LIABILITY

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente al massimale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante alle ditte indicate in polizza, unicamente nella loro qualità di venditori o distributori, nei territori USA, Canada, Messico, dei prodotti descritti in polizza per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore.

Da tale garanzia sono esclusi i danni derivanti:

- da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore o distributore;
- dalla mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il venditore o distributore si è impegnato ad effettuare, o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di venditore o distributore di prodotti;
- da reimballaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimballato nel contenitore originale;
- da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del venditore o distributore in relazione alla vendita del prodotto;
- dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi altro bene o sostanza da o per conto del venditore o distributore.

Ai fini della presente estensione di garanzia, non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il venditore o il distributore ha acquistato i prodotti o loro ingredienti, o parti componenti, o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.

Il massimale convenuto in polizza per sinistro resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato, venditori e distributori.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 106 - RITIRO PRODOTTI DIRETTA

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente al massimale.

La Società a deroga dell'art. 98 lettera c) si obbliga, nei limiti che seguono, a rimborsare all'Assicurato le somme da questi sostenute per il ritiro dei prodotti assicurati, dopo che gli stessi siano stati venduti e consegnati a terzi.

La garanzia esplica la sua efficacia qualora, in conseguenza di un difetto di progettazione o di produzione, si renda necessario il ritiro del prodotto:

- a seguito di provvedimenti e/o prescrizioni da parte di Autorità Pubbliche originati dal fatto che i prodotti costituiscano un pericolo per la salute e l'integrità fisica dei consumatori in genere e/o utilizzatori finali;
- a seguito di lesioni corporali a terzi;
- in conseguenza del fatto che il difetto potrebbe ragionevolmente mettere a repentaglio la salute altrui provocando lesioni corporali a terzi.

Spese Rimborsabili

La Società è tenuta a rimborsare unicamente:

- le spese di annuncio e comunicazione tramite qualsiasi mezzo idoneo;
- le spese di trasporti necessarie per il ritiro dal mercato dei prodotti;
- le spese relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze dell'Assicurato e/o di terzi preposto dall'Assicurato stesso alle operazioni di ritiro dei prodotti; le spese necessarie per la distruzione dei prodotti, quando ciò sia imposto da Autorità Pubbliche, o sia economicamente più conveniente rispetto all'onere di ritiro dei prodotti.

Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Sono escluse dalla garanzia:

- le spese per la modifica e/o revisione e/o sostituzione dei prodotti difettosi nonché i danni a terzi di qualsiasi natura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione si intende prestata per tutte le operazioni di ritiro iniziata durante il periodo di validità della polizza, per prodotti difettosi consegnati e/o venduti durante lo stesso periodo.

Limiti di indennizzo

In caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società risponde fino a concorrenza dell'importo massimo per evento ed anno assicurativo indicato in polizza (mod. 220307). Per evento si intende la singola operazione di ritiro riferita allo stesso tipo di prodotto e conseguente ad un'unica causa, indipendentemente dall'area geografica interessata dal ritiro. Il rimborso sarà effettuato previa deduzione, per ogni sinistro, di uno scoperto percentuale del danno con relativi minimo e massimo indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

Estensione territoriale

La presente estensione di garanzia è operante per prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, che siano stati consegnati in tali Stati ed esclusivamente per le spese inerenti il ritiro effettuato nei territori di tali Stati.

ART. 107 - RITIRO PRODOTTI INDIRETTA

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente al massimale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute dai produttori dei prodotti finiti costruiti con l'utilizzo di componenti forniti dall'assicurato, dopo la messa in circolazione, qualora:

- a. i prodotti finiti abbiano cagionato un danno a terzi, imputabile a vizio originario dei prodotti forniti dall'assicurato, consistente in morte o per lesioni personali;
- b. il ritiro dei prodotti finiti sia stato ordinato dall'Autorità competente per la pericolosità degli stessi per la salute e la sicurezza dei consumatori, a seguito di vizio o difetto originario dei prodotti forniti dall'assicurato

Spese risarcibili

L'assicurazione copre esclusivamente le spese sostenute da terzi per:

- le comunicazioni, intendendosi per tali la pubblicazione su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione, o altri mezzi di comunicazione;
- individuare, rintracciare i prodotti finiti;
- l'analisi del prodotto descritto in polizza, al fine di individuare il lotto da sottoporre a ritiro, purchè l'analisi sia eseguita anche dall'assicurato o da un terzo da esso incaricato;
- il trasporto, l'imballaggio ed il magazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti;
- la distruzione dei prodotti finiti, purchè questa sia stata ordinata dall'autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per le spese di trasporto, l'imballaggio ed il magazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti;
- la riparazione dei prodotti finiti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale l'imballaggio e magazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato da chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di compensi straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Danni esclusi dalla garanzia

La garanzia non comprende:

- il ritiro di prodotti, diversi dal prodotto finito, nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;
- il ritiro diretto dei prodotti descritti in polizza;
- il ritiro dei prodotti che sia riconducibile a manifeste violazioni di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della loro messa in circolazione;
- il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti nei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di riparazione o distruzione dei prodotti, salvo quanto previsto dal precedente articolo;
- multe, ammende e penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, le perdite dovute a diminuzione del volume di affari, le spese sostenute per il recupero d'immagine;
- le spese per il ritiro di prodotti in cui sia presente l'amianto.

Inizio e termine della garanzia

La presente estensione di garanzia vale per i sinistri denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia iniziata durante il periodo di efficacia della presente assicurazione.

Estensione territoriale

La presente estensione di garanzia è operante per prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, che siano stati consegnati in tali stati ed esclusivamente

per le spese inerenti il ritiro effettuato nei territori di tali Stati.

Limite di indennizzo e scoperto

La garanzia di cui al presente settore è prestata, con uno scoperto indicato nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307) e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza (mod. 220307) che rappresenta il limite massimo di risarcimento per:

- uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo annuo di assicurazione;
- più sinistri, originati dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti.

ART. 108 - TAMPERING

Tali garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220307) unitamente al massimale.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 98, lettera h) "Esclusioni e precisazioni", la presente assicurazione, comprende:

- A) le spese per le operazioni di ritiro, dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti (da chiunque commesse, compresi i dipendenti dell'Assicurato) effettuate ovunque nel mondo;
- B) sono coperte anche le spese per la comunicazione per il recupero dell'immagine dell'Assicurato, nonché per avvalersi della collaborazione di consulenti esterni la cui opera sia necessaria per impedire le conseguenze della contaminazione o per difendersi dalle stesse.

Per questa garanzia valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

GARANZIA	DOVE
RC Prodotti	per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi Usa, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi

IN CASO DI SINISTRO: SETTORI D - RESPONSABILITÀ CIVILE ED E - RC PRODOTTI

ART. 109 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e della RC Prodotti l'Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori somministrati ed i lavoratori occasionali;
 - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
 - astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
- b) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professionali) l'Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell'Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
 - dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall'INAIL o dall'INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato o la malattia professionale insorta; quando sia in corso procedimento penale, l'Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

ART. 110 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SETTORE F - DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE

SETTORE F - DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

Per il Settore F - Danni Indiretti - Margine di contribuzione valgono la franchigia, lo scoperto e il limite massimo di indennizzo eventualmente indicati nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307), fermi franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente indicati per le specifiche garanzie.

ART. 111 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, a deroga di quanto previsto alla lettera n) dell'Art. 12 Esclusioni del Settore A - Incendio, indennizza la perdita di margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita ed alle spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita, derivanti da inattività, parziale o totale, provocata da sinistro indennizzabile a termini del Settore A - Incendio.

ART. 112 - ESCLUSIONI

La Società non indennizza la perdita di Margine di Contribuzione dovuta al prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;
- d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CONDIZIONI OPERATIVE

ART. 113 - AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA

Obblighi di comunicazione

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di contribuzione, il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva, ovvero una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima, emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

- 1) la nuova somma assicurata;
- 2) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- 3) l'importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente. In caso di differenza negativa, la Società provvederà al rimborso del relativo premio al netto delle imposte;
- 4) l'importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente. In caso di differenza negativa, la Società provvederà al rimborso del relativo premio al netto delle imposte.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro 30 giorni da quello in cui la Società ha presentato allo stesso l'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio. L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di contribuzione, il risultato dell'esercizio e la nuova somma assicurata, la Società può, fino a 60 giorni dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere, entro 30 giorni dalla comunicazione, se ed a quali condizioni proseguire l'assicurazione.

Se non vi è accordo tra le Parti, entro 30 giorni dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 114 - COPERTURA AUTOMATICA DELLA SOMMA ASSICURATA

Se il Contraente o l'Assicurato ottempera agli obblighi di cui all'Art. 113 - Aggiornamento della somma assicurata - Obblighi di comunicazione, la Società si impegna a ritenere garantito un aumento della somma assicurata entro il limite del 20% della somma stessa.

ART. 115 - CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il settore F - Danni Indiretti - Margine di contribuzione è automaticamente annullato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società. In caso di recesso o di risoluzione, da parte della Società, del Settore A - Incendio, anche il Settore F - Danni Indiretti - Margine di contribuzione si intende tacitamente disdetta o risolta a partire dalla data stessa, fermo il diritto del Contraente al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 116 - CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della Società decidere entro 30 giorni dalla comuni-

SETTORE F - DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE

cazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione.

Se non vi è accordo tra le Parti entro 30 giorni dalla notifica delle nuove condizioni, la presente Sezione è automaticamente annullata e la Società provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 117 - FORNITORI E CLIENTI

Qualora un insediamento dei fornitori o clienti dell'Assicurato sia colpito da sinistro che risulterebbe indennizzabile ai sensi del Settore A - Incendio della presente polizza e tale sinistro causi un'interruzione - totale o parziale - dell'attività dell'Assicurato nelle ubicazioni assicurate, l'eventuale perdita di Margine di Contribuzione che potrà derivare all'Assicurato stesso, sarà indennizzata secondo le condizioni tutte della Settore F - Danni Indiretti - Margine di contribuzione sino alla concorrenza della somma indicata nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

La presente condizione particolare non è operante per sinistri:

- 1) originati da atti di terrorismo;
- 2) subiti da fornitori o clienti dell'Assicurato che non risultano espressamente indicati nella presente polizza.

ART. 118 - INTERDIPENDENZA

Qualora esista una interdipendenza di lavorazione tra gli stabilimenti assicurati in polizza, in quanto necessaria al raggiungimento del Margine di contribuzione assicurato, resta convenuto che in caso di danno a termini del Settore A - Incendio che colpisca uno degli stabilimenti assicurati, la garanzia viene estesa alla copertura della perdita derivante da interruzione - totale o parziale - subita per riflesso dall'attività svolta in uno o più dei restanti stabilimenti non coinvolti dal danno.

ART. 119 - PERDITE CONSEGUENTI A DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ

La Società, a parziale deroga dell'Art. 112 - Esclusioni, punto b), indennizza la perdita di Margine di Contribuzione derivante da inattività - parziale o totale -, per un periodo non superiore a 15 giorni, imputabile a divieto di accesso alle cose assicurate imposto dall'Autorità, in conseguenza del verificarsi di sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente condizione particolare aggiuntiva non è operante per sinistri originati da atti di terrorismo.

ART. 120 - RISERVE DI MAGAZZINO

La liquidazione del danno sarà effettuata tenendo conto di una eventuale posticipazione della caduta del Margine di contribuzione dovuta alla utilizzazione delle riserve di prodotti finiti a magazzino.

ART. 121 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO SETTORE F - DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per qualsiasi evento e per periodo di indennizzo, una somma maggiore di quella indicata nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307).

ART. 122 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO DANNI DIRETTI E INDIRETTI

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per qualsiasi evento e per periodo di indennizzo, una somma maggiore di quella indicata nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307), a seguito di danni diretti e indiretti.

IN CASO DI SINISTRO

ART. 123 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi, compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- 4) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri, libri, conti, fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 5) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 124 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

- 1) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione:
 - a) calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato. Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altri tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Margine di contribuzione durante il periodo di indennizzo;
- 2) relativamente alle spese supplementari:
 - a) calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui ad 1) e 2) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

SETTORE F - DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE

ART. 125 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno 30 giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Danni indiretti	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

SETTORE G - GUASTI MACCHINE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 126 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza a primo rischio assoluto i danni materiali e diretti alle Macchine anche se di proprietà di terzi, installate presso l'Assicurato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da qualunque evento accidentale, salvo quanto stabilito dall'Art. 127 - Esclusioni.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nel "PROSPETTO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO" (mod. 220310) allegato alla polizza (mod. 220307).

ART. 127 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- 1) indennizzabili a termini del Settore A - INCENDIO;
- 2) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 3) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzi dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 1. La generazione di energia nucleare;
 - o
 2. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- 4) di inquinamento e/o contaminazione;
- 5) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
- 6) di furto, rapina, di smarrimento, ammanco, destrezza, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, frode, malversazione, scippo;
- 7) alle merci causati da mancata od anomala refrigerazione, climatizzazione, riscaldamento; fuoriuscita del fluido frigorifero;
- 8) causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, frane, valanghe o slavine;
- 9) verificatisi in occasione od in conseguenza di trasporto, trasferimento, movimentazione e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate;
- 10) di responsabilità civile di qualsiasi tipo;
- 11) derivanti da: un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore:
 - a) i danni di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
 - b) i danni derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino

- c) Nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti a), b), e c);
- 12) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, ai Soci a responsabilità illimitata, agli Amministratori all'atto della stipula della polizza;
- 13) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il progettista, costruttore, venditore, fornitore o locatore delle cose assicurate;
- 14) dovuti a ordinanze o disposizioni di Autorità o leggi che regolano la costruzione, modifica, riparazione, ricostruzione, rimpiazzo, distruzione, demolizione delle cose assicurate;
- 15) indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato;
- 16) di rottura o anormale funzionamento di impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche;
- 17) verificatisi in occasione di costruzione, modifica, demolizione di fabbricati o loro parti;
- 18) verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, collaudo, prova di macchinari o loro parti, anche se tali operazioni siano dovute a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- 19) causati da interruzione, anormale produzione o fornitura di gas, energia elettrica, termica, idraulica;
- 20) causati da interruzione o alterazione di processi di lavorazione;
- 21) causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicati dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- 22) causati da errori di progettazione, calcolo, lavorazione, stoccaggio, conservazione; impiego di materie prime, semilavorati o prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla quantità, qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci sia finite che in corso di lavorazione; vizio di prodotto;
- 23) di deterioramento, usura;
- 24) di ossidazione, corrosione, incrostazione;
- 25) di umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudamento; siccità; polvere, smog; autocombustione, fermentazione; solidificazione, liquefazione, evaporazione, sublimazione; causati da variazioni di temperatura, pressione; di alterazione di peso;
- 26) causati da virus, batteri, animali e vegetali in genere.
- 27) di crollo, collasso strutturale, cedimento, assestamento, fessurazione, restringimento, dilatazione di fabbricati o loro parti, di macchinari o impianti;
- 28) di fuoriuscita di merci fuse; di dispersione di merci ed infiammabili liquidi;
- 29) di alterazione di qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci;
- 30) attribuibili a difetti noti al preposto all'esercizio del macchinario;
- 31) causati da funzionamento improprio del macchinario ed a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- 32) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica - per sistemi ed apparecchiature elettroniche di processo, di comando controllo e regolazione del macchinario o impianto assicurato - della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - a) controlli di funzionalità;
 - b) manutenzione preventiva;
 - c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - d) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - e) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza il concorso di cause esterne;
 - f) danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione e di comunicazione dati sono indennizzabili se gli impianti assicurati, qualora le norme di installazione previste dal costruttore lo richiedano, siano protetti con sistemi di protezione quali stabilizzatori, trasformatori, separatori o sistemi di continuità;
- 33) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

- 34) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, tubi o valvole elettroniche, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi e ad apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o dell'impianto assicurato, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- 35) ai seguenti enti o cose:
- a) turbine di qualsiasi tipo;
 - b) mazza battente e chabotte (blocco incudine) dei magli;
 - c) organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere;
 - d) tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone;
 - e) scardassi.
- 36) Sono esclusi, salvo espresso richiamo in polizza:
- a) i costi aggiuntivi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
 - b) i costi aggiuntivi per trasporti via aerea.
- 37) Sono inoltre esclusi:
- a) i costi per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti ed i relativi danni conseguenti;
 - b) veicoli;
 - c) aeromobili, navi, natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
 - d) linee di distribuzione o trasmissione e distribuzione di energia elettrica e telefonia a livello nazionale, incluse le relative strutture portanti, posizionati al di fuori degli ambiti aziendali;
 - e) beni in leasing, se già assicurati con specifica polizza.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART 128 – DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE

Art. 128.1 - Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 kw in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 kw in esecuzione a 4 o più poli

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente a sue spese all'accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 2 anni dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

Art. 128.2 - Revisione di motori in corrente continua con potenza superiore a 375 kw

Per prevenire il verificarsi di danni, Il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente a sue spese all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno, fatte tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in corrente continua in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo 2 anni di funzionamento per i motori in corrente continua in altri impianti, a partire dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

Art. 128.3 - Tappeto di trascinamento del tessuto e nastri trasportatori non metallici

In caso di danno:

- 1) al tappeto di trascinamento del tessuto;
- 2) ai nastri trasportatori non metallici;

l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

Art. 128.4 - Trasformatori ed alternatori

In caso di danno a trasformatori ed alternatori, in esercizio da oltre 5 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari, terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il quinto, con il massimo del 50%.

Art. 128.5 - Elettropompe sommerse

Il Contraente o l'Assicurato deve controllare periodicamente, tenendo presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- 1) il livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- 2) la parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- 3) il contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

IN CASO DI SINISTRO**ART. 129 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare il possibile per limitare il danno; le relative spese sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) entro 5 giorni da quando è venuto conoscenza dell'evento, dare avviso del sinistro all'Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno;
- 3) conservare le tracce e residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- 4) permettere ogni rilevazione o esame delle cose danneggiate;
- 5) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese

ocorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto 1).

L'inadempimento degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. La riparazione del danno potrà iniziare dopo l'avviso di cui al punto 2); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se la suddetta ispezione, per motivi indipendenti dalla volontà del Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto 2), il Contraente o l'Assicurato può adottare tutte le misure ritenute necessarie. Avvenuto il sinistro l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

ART. 130 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

1) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come in 1a) dedotto dell'importo come in 1b).

2) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- a) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso od altra causa;
- b) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come in 2a) dedotto dell'importo come in 2b).

Una cosa danneggiata si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come in 1) egualano o superano il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimata come in 2).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa danneggiata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Guasti macchine	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

SETTORE H - TUTELA LEGALE

COSA COPRE LA GARANZIA

ART. 131 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premessa

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR) Compagnia (in seguito denominata Arag) specializzata nel ramo Tutela Legale ed alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:

- telefono 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557,
- indirizzo e-mail invio denunce di sinistro denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato - Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

Le garanzie di tutela legale valgono per le:

- **società di persone:** l'azienda, i soci, i dipendenti iscritti nei libri paga, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori dell'Azienda Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- **società di capitale:** l'azienda, gli amministratori, i dipendenti iscritti nei libri paga e tutti gli altri collaboratori dell'Azienda Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- **ditte individuali e le imprese familiari:** l'azienda, il titolare, i dipendenti iscritti nei libri paga ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori dell'Assicurato - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.

La Società, avvalendosi di Arag per la gestione dei sinistri, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto ed indicato in Polizza (mod. 220307), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Le garanzie di tutela legale, vengono prestate a tutela dei diritti dell'Assicurato - Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza (mod. 220307).

Vengono inoltre garantiti i casi assicurativi relativi all'immobile, indicato in Polizza (mod. 220307), ove l'Assicurato - Contraente esercita l'attività. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

Le garanzie valgono nei seguenti casi:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato - Contraente sempreché il valore in lite sia superiore a quanto indicato nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307);
3. sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente a libro matricola. La presente prestazione vale esclusivamente per l'Assicurato - Contraente;

4. sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali l'Assicurato - Contraente esercita l'attività purché identificati in polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per l'Assicurato - Contraente;
 5. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. A parziale deroga dell'art. 133 lettera a) sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
 6. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Arag rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'art. 133 lettere a) ed e);
 7. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei paesi dove la garanzia è operante, la Società assicura:
 - le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo stabilito nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307);
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo stabilito nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307);
 - l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo stabilito nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307).L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe, entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente;
 8. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente art. 131 e/o dalle Garanzie Facoltative, qualora operanti. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Tutto quanto sopra con riferimento ai seguenti oneri:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'art. 137 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'art. 137 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
 - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- è garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 135 comma 3.

ART. 132 - DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;

vo; - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 133 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, amministrativa e tributaria;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'art. 131 punto 6;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- i) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'Assicurato - Contraente nell'esercizio della sua attività;
- j) per contratti di compravendita di immobili;
- k) limitatamente all'art. 131 punto 4 per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano anche escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- l) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- m) per controversie contro la Società e/o Arag.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 134 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano inseriti:

- durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- a deroga di quanto previsto dall'art. 3, trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità dell'assicurazione e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell' art. 135, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'assicurazione stessa.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 135 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad Arag qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad Arag contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag.

ART. 136 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 137 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario compimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.135.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Arag.

La Società o Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi

tra l'Assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 138 – RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 139 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.

ART. 140 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO (NUMERO DEGLI ADDETTI)

Il premio è determinato in tutto o in parte in base alla dichiarazione del numero degli Addetti indicato in Polizza.

Tale premio viene:

- anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo di assicurazione
- regolato al termine di ciascun periodo di assicurazione in base al numero degli Addetti a consuntivo.

Nel caso in cui tale importo dovesse aumentare, l'Assicurato si impegna a darne avviso alla Società entro 60gg dal termine del Periodo di assicurazione ed a corrispondere il maggior premio dovuto. Qualora l'Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 141 – PACCHETTO SICUREZZA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220307).

Le garanzie previste all'art. 131 vengono prestate all'Assicurato - Contraente per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a quanto indicato nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307).

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti dell'Assicurato - Contraente.

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

1) D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato - Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- *Responsabile dei lavori*
- *Coordinatore per la progettazione*
- *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*
- *Legali Rappresentanti*
- *Dirigenti*
- *Preposti*
- *Medico Competente*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione*
- *Lavoratori Dipendenti.*

Le garanzie valgono anche qualora l'Assicurato - Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 133 lettera a) per la materia amministrativa.

2) D.LGS. 193/07 RELATIVO AI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 133 lettera a) per la materia amministrativa.

3) D.LGS. 152/06 – CODICE DELL'AMBIENTE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 133 lettera a) per la materia amministrativa e in deroga all'art. 133 lettera f).

4) D.LGS. 196/03 - TUTELA DELLA PRIVACY

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR).

Assicurati:

- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR),
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti dell'Assicurato - Contraente designati per iscritto ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR)

Garanzie

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:

- DIFESA PENALE, sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D.Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga all'art. 133 lettera e);
- DIFESA AMMINISTRATIVA, sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 133 lettera a) per la materia amministrativa;

- DIFESA CIVILE, sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

5) D.LGS. 231/2001

Le garanzie previste dall'art. 131 vengono prestate, in deroga all'elenco dei soggetti assicurati di cui all'art. 131 e in deroga all'art. 133 lettera a), per le spese sostenute:

- dall'Azienda Assicurata - Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Assicurata - Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/01.

Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all' art. 131 punto 6.

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - PACCHETTO SICUREZZA

A parziale deroga dell'art. 134 si conviene che, ai fini delle garanzie previste dall'art 141, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine indicato nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307) dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente Garanzia Facoltativa, o loro dimissioni dall'Azienda Assicurata - Contraente.

ART. 142 - TOLLERANZA DEL NUMERO ADDETTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga dell'art 140, la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 Addetti.

ART. 143 - VERTENZE CON I CLIENTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220307).

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato - Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato - Contraente.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 Codice Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile). Arag, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'art. 133 lettera i).

ART. 144 - SPESE DI RESISTENZA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220307).

A parziale deroga dell'Art. 132 comma 2, le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera:

- a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile, per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tal caso la copertura non è prevista per le spese legali

e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento della Compagnia.

- a primo rischio qualora la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza. La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente condizione aggiuntiva - spese di resistenza è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;
- la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

In ogni caso la prestazione opera dal momento in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno.

ART. 145 - RETROATTIVITÀ

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220307).

La garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno anteriormente alla data di effetto del contratto. Quanto sopra purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla data di effetto della polizza.

Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, il Contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

La presente condizione aggiuntiva opera in caso contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

Qualora a seguito dell'acquisto della presente Condizione Aggiuntiva un sinistro possa essere coperto da più polizze sottoscritte dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente condizione aggiuntiva non sarà operativa.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
DIRITTO AL RISARCIMENTO DI DANNI EXTRACONTRATTUALI DA FATTI ILLECITI DI TERZI NONCHÉ DI PROCEDIMENTO PENALE	Europa Stati Extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo
IN TUTTE LE ALTRE IPOTESI	Paesi Unione Europea Repubblica di San Marino Stato Città del Vaticano Liechtenstein Principato di Monaco Svizzera

SETTORE I - ASSISTENZA

COSA COPRE LA GARANZIA

ART. 146 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premessa

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa Europ Assistance VAI S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, si obbliga a prestare all'Assicurato, che ne abbia necessità, 24 ore su 24, le prestazioni sottodescritte.

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo per sinistro dell'importo indicato nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307). Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione nell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza d'acqua nell'azienda, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'azienda e per i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

2. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del relativo contenuto o delle merci dell'azienda, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento manodopera fino ad un massimo per sinistro dell'importo indicato nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307).

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'azienda, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'azienda e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera manodopera fino ad un massimo per sinistro dell'importo indicato nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307).

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora presso l'azienda sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda stessa, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provverà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredata di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento manodopera fino ad un massimo per sinistro dell'importo indicato nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307).

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera manodopera fino ad un massimo per sinistro dell'importo indicato nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307).

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'azienda;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'azienda.

6. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'azienda, si renda necessaria la vigilanza

dell'azienda stessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza dell'azienda tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa manodopera fino ad un massimo per sinistro dell'importo indicato nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307). L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

7. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, manodopera fino ad un massimo per sinistro dell'importo indicato nel prospetto FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO E LIMITI DI RISARCIMENTO (mod. 220310) riportato in Polizza (mod. 220307).

Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

ART. 147 - DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE

Ogni prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della polizza.

1. Rimangono a carico dell'Assicurato tutti i costi inerenti il materiale di consumo necessario per le riparazioni relative alle prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 146.
2. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'azienda interessate dall'intervento di assistenza.
3. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. La garanzia opera nei territori dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

ART. 148 - ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 149 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al:

numero verde nazionale: **800.713.974** (dall'Italia)

oppure al numero ordinario: **0039.02.58.24.55.56** (dall'Italia o dall'estero)

oppure al fax: **0039.02.58.47.72.02**

oppure all'indirizzo e-mail: **prontassistenza.groupama@europassistance.it**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza preceduto dalla sigla GEIM;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Assistenza	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE

ART. 1341 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospornerne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 1342 CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1882 NOZIONE

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ART. 1888 PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

ART. 1891 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, ed il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]

ART. 1892 DICHIAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraen-

te di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894

ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1896

CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

ART. 1897

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

ART. 1905 LIMITI DEL RISARCIMENTO

L'assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.

ART. 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1911 COASSICURAZIONE

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pa-

gamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

ART. 1913

AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART 1914

OBBLIGO DI SALVATAGGIO

L'Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915

INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'Assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916

DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 2043

RISARCIMENTO PER FATTO ILLICITO

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

ART. 2952

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE

[c.c. 1882, 1901, 1930].

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [c.c. 1917].

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni